



2018/0207(COD)

22.10.2018

EMENDAMENTI

39 - 226

Progetto di parere
Sylvie Guillaume
(PE627.931v02-00)

Istituzione del programma "Diritti e valori"

Proposta di regolamento
(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

Emendamento 39
Luigi Morgano

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il programma Diritti e valori

Emendamento

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il programma Diritti, *doveri*,
cittadinanza e valori

Or. it

Emendamento 40
Helga Trüpel, Romeo Franz, María Teresa Giménez Barbat

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il programma Diritti e valori

Emendamento

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il programma *Cittadini*, diritti
e valori

Or. en

Emendamento 41
Julie Ward

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare
l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 19,

Emendamento

visti il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare
l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 19,

paragrafo 2, l'articolo 21, paragrafo 2, e gli articoli 24, 167, e 168,

paragrafo 2, l'articolo 21, paragrafo 2, e gli articoli 24, 167, e 168 *e l'articolo 11 del trattato sull'Unione europea,*

Or. en

Emendamento 42

Helga Trüpel, Romeo Franz, María Teresa Giménez Barbat

Proposta di regolamento

Visto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

Or. en

Emendamento 43

Dominique Bilde

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea "L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini". L'articolo 3 specifica inoltre che "L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli" e che, tra l'altro, essa "rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e

(1) Conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea "L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini". L'articolo 3 specifica inoltre che "L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli" e che, tra l'altro, essa "rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e

linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo". Tali valori sono ulteriormente ribaditi e articolati nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo". ***L'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) specifica anche che "l'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune"***. Tali valori sono ulteriormente ribaditi e articolati nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Or. fr

Emendamento 44

Luigi Morgano

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea "L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini". L'articolo 3 specifica inoltre che "L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli" e che, tra l'altro, essa "rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo". Tali valori sono ulteriormente ribaditi e articolati nei diritti, nelle libertà e

Emendamento

(1) Conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea "L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. ***In particolare, conformemente alla Dichiarazione universale dei diritti umani e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la dignità umana è il fondamento di tutti i diritti umani inalienabili.*** Questi ***principi e*** valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini". L'articolo 3 specifica inoltre che "L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli" e che, tra l'altro,

nei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

essa "rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo". Tali valori sono ulteriormente ribaditi e articolati nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Or. it

Emendamento 45
Julie Ward

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) I valori su cui si fonda l'UE comprendono in particolare i diritti fondamentali, la non discriminazione e l'uguaglianza, l'antirazzismo e la tolleranza, il rispetto della dignità umana, lo Stato di diritto e l'indipendenza del sistema giudiziario, la diversità culturale, una società civile dinamica, la libertà di espressione e la partecipazione dei cittadini alla vita democratica;

Or. en

Emendamento 46
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Tali diritti e valori devono continuare ad essere promossi, applicati e condivisi tra i cittadini e i popoli, ed essere al centro del progetto europeo. È pertanto

(2) Tali diritti e valori devono continuare ad essere promossi, applicati e condivisi tra i cittadini e i popoli, ed essere al centro del progetto europeo, *nel rispetto*

opportuno costituire nel bilancio dell'UE un nuovo Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, comprendente il programma Diritti e valori e il programma Giustizia. In un momento in cui le società europee sono alle prese con l'estremismo, la radicalizzazione e le divisioni, è più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, i diritti e i valori dell'UE: i diritti umani, il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto. Ciò avrà implicazioni dirette e profonde nella vita politica, sociale, culturale ed economica dell'UE. Quale parte del nuovo Fondo, il programma Giustizia continuerà a sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia e la cooperazione transfrontaliera. Il programma Diritti e valori riunirà il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e il programma "L'Europa per i cittadini" istituito dal regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio⁹ (di seguito "i programmi precedenti").

⁸ Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

⁹ Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce

delle competenze degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la loro politica migratoria, poiché, ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri sono competenti, in particolare, per determinare il numero di migranti per motivi economici ammessi sul loro territorio. È pertanto opportuno costituire nel bilancio dell'UE un nuovo Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, comprendente il programma Diritti e valori e il programma Giustizia. In un momento in cui le società europee sono alle prese con l'estremismo, la radicalizzazione, *in particolare il fondamentalismo islamico e la minaccia terroristica che ne deriva*, e le divisioni, è più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, i diritti e i valori dell'UE: i diritti umani, il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto. Ciò avrà implicazioni dirette e profonde nella vita politica, sociale, culturale ed economica dell'UE. Quale parte del nuovo Fondo, il programma Giustizia continuerà a sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia e la cooperazione transfrontaliera. Il programma Diritti e valori riunirà il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e il programma "L'Europa per i cittadini" istituito dal regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio⁹ (di seguito "i programmi precedenti").

⁸ Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

⁹ Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce

il programma "L'Europa per i cittadini" per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).

il programma "L'Europa per i cittadini" per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).

Or. fr

Emendamento 47 **Luigi Morgano**

Proposta di regolamento **Considerando 2**

Testo della Commissione

(2) Tali diritti e valori devono continuare ad essere promossi, applicati e condivisi tra i cittadini e i popoli, ed essere al centro del progetto europeo. È pertanto opportuno costituire nel bilancio dell'UE un nuovo Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, comprendente il programma Diritti e valori e il programma Giustizia. In un momento in cui le società europee sono alle prese con *l'estremismo, la radicalizzazione e le divisioni*, è più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, i diritti e i valori dell'UE: i diritti umani, il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto. Ciò avrà implicazioni dirette e profonde nella vita politica, sociale, culturale ed economica dell'UE. Quale parte del nuovo Fondo, il programma Giustizia continuerà a sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia e la cooperazione transfrontaliera. Il programma Diritti e valori riunirà il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e il programma "L'Europa per i cittadini" istituito dal regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio⁹ (di seguito "i programmi precedenti").

Emendamento

(2) Tali diritti, *principi* e valori, devono continuare ad essere promossi, applicati e condivisi tra i cittadini e i popoli, ed essere al centro del progetto europeo. È pertanto opportuno costituire nel bilancio dell'UE un nuovo Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, comprendente il programma Diritti, *doveri, cittadinanza* e valori e il programma Giustizia. In un momento in cui le società europee sono alle prese con *diversi fenomeni come un crescente individualismo, allentamento dei legami sociali e delle forme tradizionali di partecipazione, diffidenza nei confronti del processo di integrazione europeo alimentato da una diffusa disinformazione, estremismo*, radicalizzazione e divisioni, è più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, i diritti e i valori dell'UE: i diritti umani, il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, *la solidarietà* e lo Stato di diritto. Ciò avrà implicazioni dirette e profonde nella vita politica, sociale, culturale ed economica dell'UE. Quale parte del nuovo Fondo, il programma Giustizia continuerà a sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia e la cooperazione transfrontaliera. Il programma Diritti e valori riunirà il programma Diritti, uguaglianza e

cittadinanza per il periodo 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e il programma "L'Europa per i cittadini" istituito dal regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio⁹ (di seguito "i programmi precedenti").

⁸ Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

⁹ Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma "L'Europa per i cittadini" per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).

⁸ Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

⁹ Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma "L'Europa per i cittadini" per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).

Or. it

Emendamento 48 **Isabella Adinolfi**

Proposta di regolamento **Considerando 2**

Testo della Commissione

(2) Tali diritti e valori devono continuare ad essere promossi, applicati e condivisi tra i cittadini e i popoli, ed essere al centro del progetto europeo. È pertanto opportuno costituire nel bilancio dell'UE un nuovo Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, comprendente il programma Diritti e valori e il programma Giustizia. In un momento in cui le società europee sono alle prese con l'estremismo, la radicalizzazione e le divisioni, è più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, i diritti e i valori dell'UE: i diritti umani, il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia,

Emendamento

(2) Tali diritti e valori devono continuare ad essere promossi, applicati e condivisi tra i cittadini e i popoli, ed essere al centro del progetto europeo. È pertanto opportuno costituire nel bilancio dell'UE un nuovo Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, comprendente il programma Diritti e valori e il programma Giustizia. In un momento in cui le società europee sono alle prese con **numerose sfide, quali la disaffezione politica, la polarizzazione, la disoccupazione, l'analfabetismo funzionale**, l'estremismo, la radicalizzazione e le divisioni, è più che mai importante promuovere, rafforzare e

l'uguaglianza e lo Stato di diritto. Ciò avrà implicazioni dirette e profonde nella vita politica, sociale, culturale ed economica dell'UE. Quale parte del nuovo Fondo, il programma Giustizia continuerà a sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia e la cooperazione transfrontaliera. Il programma Diritti e valori riunirà il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e il programma "L'Europa per i cittadini" istituito dal regolamento (UE) n. 390/2014⁹ del Consiglio (di seguito "i programmi precedenti").

⁸ Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

⁹ Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma "L'Europa per i cittadini" per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).

difendere la giustizia, i diritti e i valori dell'UE *e i principi, quali* i diritti umani, il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, *il pluralismo, la tolleranza*, l'uguaglianza e lo Stato di diritto. Ciò avrà implicazioni dirette e profonde nella vita politica, sociale, culturale ed economica dell'UE. Quale parte del nuovo Fondo, il programma Giustizia continuerà a sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia e la cooperazione transfrontaliera. Il programma Diritti e valori riunirà il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e il programma "L'Europa per i cittadini" istituito dal regolamento (UE) n. 390/2014⁹ del Consiglio (di seguito "i programmi precedenti").

⁸ Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

⁹ Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma "L'Europa per i cittadini" per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).

Or. en

Emendamento 49

Curzio Maltese, Martina Michels

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Tali diritti e valori devono continuare ad essere promossi, applicati e

Emendamento

(2) Tali diritti e valori devono continuare ad essere promossi, applicati e

condivisi tra i cittadini e i popoli, ed essere al centro del progetto europeo. È pertanto opportuno costituire nel bilancio dell'UE un nuovo Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, comprendente il programma Diritti e valori e il programma Giustizia. In un momento in cui le società europee sono alle prese con l'estremismo, la radicalizzazione e le divisioni, è più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, i diritti e i valori dell'UE: i diritti umani, il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto. Ciò avrà implicazioni dirette e profonde nella vita politica, sociale, culturale ed economica dell'UE. ***Quale parte del nuovo Fondo, il programma Giustizia continuerà a sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia e la cooperazione transfrontaliera.*** Il programma Diritti e valori riunirà il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e il programma "L'Europa per i cittadini" istituito dal regolamento (UE) n. 390/2014⁹ del Consiglio (di seguito "i programmi precedenti").

⁸ Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

⁹ Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma "L'Europa per i cittadini" per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).

condivisi tra i cittadini e i popoli, ed essere al centro del progetto europeo. È pertanto opportuno costituire nel bilancio dell'UE un nuovo Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, comprendente il programma Diritti e valori e il programma Giustizia. In un momento in cui le società europee sono alle prese con l'estremismo, la radicalizzazione e le divisioni, è più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, i diritti e i valori dell'UE: i diritti umani, ***inclusi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, i diritti dei minori e dei giovani***, il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto. Ciò avrà implicazioni dirette e profonde nella vita politica, sociale, culturale ed economica dell'UE. Il programma Diritti e valori riunirà il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e il programma "L'Europa per i cittadini" istituito dal regolamento (UE) n. 390/2014⁹ del Consiglio (di seguito "i programmi precedenti").

⁸ Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

⁹ Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma "L'Europa per i cittadini" per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).

Or. en

Emendamento 50

Helga Trüpel, Romeo Franz, María Teresa Giménez Barbat

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Tali diritti e valori devono continuare ad essere promossi, applicati e condivisi tra i cittadini e i popoli, ed essere al centro del progetto europeo. È pertanto opportuno costituire nel bilancio dell'UE un nuovo Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, comprendente il programma Diritti e valori e il programma Giustizia. In un momento in cui le società europee sono alle prese con l'estremismo, la radicalizzazione e le divisioni, è più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, i diritti e i valori dell'UE: i diritti umani, il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto. Ciò avrà implicazioni dirette e profonde nella vita politica, sociale, culturale ed economica dell'UE. Quale parte del nuovo Fondo, il programma Giustizia continuerà a sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia e la cooperazione transfrontaliera. Il programma Diritti e valori riunirà il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e il programma "L'Europa per i cittadini" istituito dal regolamento (UE) n. 390/2014⁹ del Consiglio (di seguito "i programmi precedenti").

⁸ Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

Emendamento

(2) Tali diritti e valori devono continuare ad essere promossi, applicati e condivisi tra i cittadini e i popoli, ed essere al centro del progetto europeo. È pertanto opportuno costituire nel bilancio dell'UE un nuovo Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, comprendente il programma Diritti e valori e il programma Giustizia. In un momento in cui le società europee sono alle prese con l'estremismo, la radicalizzazione e le divisioni, è più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, i diritti e i valori dell'UE: i diritti umani, il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto. Ciò avrà implicazioni dirette e profonde nella vita politica, sociale, culturale ed economica dell'UE. Quale parte del nuovo Fondo, il programma Giustizia continuerà a sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia e la cooperazione transfrontaliera. Il programma **Cittadini**, diritti e valori riunirà il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e il programma "L'Europa per i cittadini" istituito dal regolamento (UE) n. 390/2014⁹ del Consiglio (di seguito "i programmi precedenti").

⁸ Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

⁹ Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma "L'Europa per i cittadini" per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).

⁹ Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma "L'Europa per i cittadini" per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).

Or. en

Emendamento 51 **Luigi Morgano**

Proposta di regolamento **Considerando 3**

Testo della Commissione

(3) Il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori e i suoi due programmi di finanziamento si concentreranno principalmente sulle persone e i soggetti che contribuiscono a rendere vivi e dinamici i nostri valori, i nostri diritti e la nostra **ricca** diversità. L'obiettivo ultimo è alimentare e promuovere una società fondata sui diritti, equa, inclusiva e democratica. Ciò significa una società civile dinamica, che incoraggia la partecipazione democratica, civica e sociale dei cittadini e promuove la **ricca** diversità della società europea, fondata sulla nostra storia e memoria comuni. L'articolo 11 del trattato sull'Unione europea specifica inoltre che le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

Emendamento

(3) Il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori e i suoi due programmi di finanziamento si concentreranno principalmente sulle persone e i soggetti che contribuiscono a rendere vivi e dinamici i nostri **principi e** valori, i nostri diritti e la **ricchezza della** nostra diversità. L'obiettivo ultimo è alimentare e promuovere una società fondata sui diritti **e sui doveri**, equa, inclusiva e democratica. Ciò significa una società civile dinamica, che incoraggia la partecipazione democratica, civica e sociale dei cittadini e promuove la **ricchezza della** diversità della società europea, fondata sulla nostra storia, memoria **e radici** comuni. L'articolo 11 del trattato sull'Unione europea specifica inoltre che le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, **così come alle entità disciplinate dall'articolo 17 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, attive nella protezione e promozione dei principi e valori alla base di questo programma**, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

Or. it

Emendamento 52
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori e i suoi due programmi di finanziamento si concentreranno principalmente sulle persone e i soggetti che contribuiscono a rendere vivi e dinamici i nostri valori, i nostri diritti e la **nostra** ricca diversità. L'obiettivo ultimo è promuovere una società fondata sui diritti, equa, **inclusiva** e democratica. Ciò significa sostenere la società civile, incoraggiare la partecipazione democratica, civica e sociale, sulla base della nostra storia e della nostra memoria comuni. L'articolo 11 del trattato sull'Unione europea specifica inoltre che le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

Emendamento

(3) Il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori e i suoi due programmi di finanziamento si concentreranno principalmente sulle persone e i soggetti che contribuiscono a rendere vivi e dinamici i nostri valori, i nostri diritti e la ricca diversità **culturale costituita dalle culture nazionali degli Stati membri, conformemente all'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea di cui sopra**. L'obiettivo ultimo è promuovere una società fondata sui diritti, equa, **giusta, meritocratica** e democratica. Ciò significa sostenere la società civile, incoraggiare la partecipazione democratica, civica e sociale, sulla base **della storia e della cultura nazionali nonché** della nostra storia e della nostra memoria comuni. L'articolo 11 del trattato sull'Unione europea specifica inoltre che le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 53
Isabella Adinolfi

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori e i suoi due programmi di finanziamento si concentreranno principalmente sulle persone e i soggetti che contribuiscono a rendere vivi e dinamici i nostri valori, i nostri diritti e la nostra ricca diversità. L'obiettivo ultimo è alimentare e promuovere una società fondata sui diritti, equa, inclusiva e democratica. Ciò significa una società civile dinamica, che incoraggia la partecipazione democratica, civica e sociale dei cittadini e promuove la ricca diversità della società europea, fondata sulla nostra storia e memoria comuni. L'articolo 11 del trattato sull'Unione europea specifica inoltre che le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

Emendamento

(3) Il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori e i suoi due programmi di finanziamento si concentreranno principalmente sulle persone e i soggetti che contribuiscono a rendere vivi e dinamici i nostri valori, i nostri diritti e la nostra ricca diversità. L'obiettivo ultimo è alimentare e promuovere una società fondata sui diritti, equa, **giusta, tollerante**, inclusiva, **pluralista** e democratica. Ciò significa una società civile dinamica, che incoraggia la partecipazione **attiva**, democratica, civica e sociale dei cittadini e promuove la ricca diversità della società europea, fondata sulla nostra storia, memoria **e patrimonio culturale** comuni. L'articolo 11 del trattato sull'Unione europea specifica inoltre che le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione **nonché il diritto di partecipare al processo decisionale dell'UE attraverso l'iniziativa dei cittadini europei**.

Or. en

Emendamento 54

Helga Trüpel, Romeo Franz, María Teresa Giménez Barbat

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori e i suoi due programmi di finanziamento si concentreranno **principalmente** sulle persone e i soggetti che contribuiscono a rendere vivi e dinamici i nostri valori, i nostri diritti e la nostra ricca diversità. L'obiettivo ultimo è

Emendamento

(3) Il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori e i suoi due programmi di finanziamento si concentreranno sulle persone e i soggetti che contribuiscono a rendere vivi e dinamici i nostri valori, i nostri diritti e la nostra ricca diversità. L'obiettivo ultimo è alimentare e

alimentare e promuovere una società fondata sui diritti, equa, inclusiva e democratica. ***Ciò significa*** una società civile dinamica, ***che incoraggia*** la partecipazione democratica, civica e sociale dei cittadini e promuove la ricca diversità della società europea, fondata sulla nostra storia ***e memoria*** comuni. L'articolo 11 del trattato sull'Unione europea specifica inoltre che le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

promuovere una società fondata sui diritti, equa, inclusiva e democratica, ***ivi compresa*** una società civile dinamica. ***Le azioni finanziate dovrebbero mirare a incoraggiare*** la partecipazione democratica, civica e sociale dei cittadini e promuovere la ricca diversità della società europea, fondata sulla nostra storia ***e i nostri valori*** comuni. L'articolo 11 del trattato sull'Unione europea specifica inoltre che le istituzioni ***mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con la società civile e*** danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

Or. en

Emendamento 55

Silvia Costa

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori e i suoi due programmi di finanziamento si concentreranno principalmente sulle persone e i soggetti che contribuiscono a rendere vivi e dinamici i nostri valori, i nostri diritti e la nostra ricca diversità. L'obiettivo ultimo è alimentare e promuovere una società fondata sui diritti, equa, inclusiva e democratica. ***Ciò significa*** una società civile dinamica, ***che incoraggia*** la partecipazione democratica, civica e sociale dei cittadini e promuove la ricca diversità della società europea, fondata sulla nostra storia e memoria comuni. ***L'articolo 11*** del trattato sull'Unione europea ***specifica inoltre*** che le istituzioni

Emendamento

(3) Il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori e i suoi due programmi di finanziamento si concentreranno principalmente sulle persone e i soggetti che contribuiscono a rendere vivi e dinamici i nostri valori, i nostri diritti e la nostra ricca diversità. L'obiettivo ultimo è alimentare e promuovere una società fondata sui diritti, equa, inclusiva e democratica. ***Ciò significa*** una società civile dinamica, ***che incoraggia*** la partecipazione democratica, civica e sociale dei cittadini e promuove la ricca diversità della società europea, fondata sulla nostra storia e memoria comuni. ***Gli articoli 10 e 11*** del trattato sull'Unione europea ***specificano che ogni cittadino ha***

danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione e che le istituzioni *di quest'ultima* danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

Or. it

Emendamento 56 **Curzio Maltese, Martina Michels**

Proposta di regolamento **Considerando 3**

Testo della Commissione

(3) Il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori e i suoi due programmi di finanziamento si concentreranno principalmente sulle persone e i soggetti che contribuiscono a rendere vivi e dinamici i nostri valori, i nostri diritti e la nostra ricca diversità. L'obiettivo ultimo è alimentare e promuovere una società fondata sui diritti, equa, inclusiva e democratica. Ciò significa una società civile *dinamica*, che incoraggia la partecipazione democratica, civica e sociale dei cittadini e promuove la ricca diversità della società europea, fondata *sulla nostra storia e memoria* comuni. L'articolo 11 del trattato sull'Unione europea specifica inoltre che le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

Emendamento

(3) Il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori e i suoi due programmi di finanziamento si concentreranno principalmente sulle persone e i soggetti che contribuiscono a rendere vivi e dinamici i nostri valori, i nostri diritti e la nostra ricca diversità. L'obiettivo ultimo è alimentare e promuovere una società fondata sui diritti, equa, inclusiva e democratica. Ciò significa *sostenere e rafforzare* una società civile *attiva*, che incoraggia *e assicura* la partecipazione democratica, civica, sociale *e culturale* dei cittadini e promuove la ricca diversità della società europea, fondata *sui nostri valori* comuni. L'articolo 11 del trattato sull'Unione europea specifica inoltre che le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

Or. en

Emendamento 57
Curzio Maltese, Martina Michels

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il programma Diritti e valori (di seguito "il programma") dovrebbe permettere di sviluppare sinergie per affrontare le sfide comuni a livello di promozione e protezione dei valori e per raggiungere una dimensione critica che consenta di ottenere risultati concreti nel settore. Tale risultato si dovrebbe ottenere sulla base dell'esperienza positiva dei programmi precedenti. Ciò consentirà di sfruttare appieno il potenziale delle sinergie, sostenere in modo più efficace i settori strategici interessati e incrementare la loro capacità di raggiungere i cittadini. Per poter essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto della natura specifica delle differenti politiche, delle loro esigenze specifiche e della diversità dei gruppi di destinatari, mediante approcci personalizzati.

Emendamento

(4) Il programma Diritti e valori (di seguito "il programma") dovrebbe permettere di sviluppare sinergie per affrontare le sfide comuni a livello di promozione e protezione dei valori e per raggiungere una dimensione critica che consenta di ottenere risultati concreti nel settore. Tale risultato si dovrebbe ottenere sulla base dell'esperienza positiva dei programmi precedenti. Ciò consentirà di sfruttare appieno il potenziale delle sinergie, sostenere in modo più efficace i settori strategici interessati e incrementare la loro capacità di raggiungere i cittadini. Per poter essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto della natura specifica delle differenti politiche, delle loro esigenze specifiche e della diversità dei gruppi di destinatari, ***in particolare considerando il carattere multilingue dell'Unione e la necessità di includere gruppi sottorappresentati e svantaggiati, quali i giovani, le persone con esigenze particolari, i migranti, i rifugiati e i richiedenti asilo,*** mediante approcci personalizzati.

Or. en

Emendamento 58
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Il programma Diritti e valori (di seguito "il programma") dovrebbe permettere di sviluppare sinergie per affrontare le sfide comuni a livello di promozione e protezione dei valori e per raggiungere una dimensione critica che consenta di ottenere risultati concreti nel settore. ***Tale risultato si dovrebbe ottenere sulla base dell'esperienza positiva dei programmi precedenti. Ciò consentirà di sfruttare appieno il potenziale delle sinergie, sostenere in modo più efficace i settori strategici interessati e incrementare la loro capacità di raggiungere i cittadini. Per poter essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto della natura specifica delle differenti politiche, delle loro esigenze specifiche e della diversità dei gruppi di destinatari,*** mediante approcci personalizzati.

(4) Il programma Diritti e valori (di seguito "il programma") dovrebbe permettere di sviluppare sinergie per affrontare le sfide comuni a livello di promozione e protezione dei valori e per raggiungere una dimensione critica che consenta di ottenere risultati concreti nel settore. ***Occorre pertanto*** sfruttare appieno il potenziale delle sinergie, sostenere in modo più efficace i settori strategici interessati e incrementare la loro capacità di raggiungere i cittadini. Per poter essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto della natura specifica delle differenti politiche mediante approcci personalizzati.

Or. fr

Emendamento 59

Silvia Costa

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il programma Diritti e valori (di seguito "il programma") dovrebbe permettere di sviluppare sinergie per affrontare le sfide comuni a livello di promozione e protezione dei valori e per raggiungere una dimensione critica che consenta di ottenere risultati concreti nel settore. Tale risultato si dovrebbe ottenere sulla base dell'esperienza positiva dei programmi precedenti. Ciò consentirà di sfruttare appieno il potenziale delle sinergie, sostenere in modo più efficace i settori strategici interessati e incrementare la loro capacità di raggiungere i cittadini. Per poter essere efficace, il programma

Emendamento

(4) Il programma Diritti e valori (di seguito "il programma") dovrebbe permettere di sviluppare sinergie per affrontare le sfide comuni a livello di promozione e protezione dei valori, ***della cittadinanza attiva e dell'educazione alla cittadinanza europea*** e per raggiungere una dimensione critica che consenta di ottenere risultati concreti nel settore. Tale risultato si dovrebbe ottenere sulla base dell'esperienza positiva dei programmi precedenti ***che oggi confluiscono nel nuovo programma***. Ciò consentirà di sfruttare appieno il potenziale delle sinergie, sostenere in modo più efficace i

dovrebbe tenere conto della natura specifica delle differenti politiche, delle loro esigenze specifiche e della diversità dei gruppi di destinatari, mediante approcci personalizzati.

settori strategici interessati e incrementare la loro capacità di raggiungere i cittadini. Per poter essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto della natura specifica delle differenti politiche, delle loro esigenze specifiche e della diversità dei gruppi di destinatari, mediante approcci personalizzati.

Or. it

Emendamento 60

Luigi Morgano

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il programma Diritti *e* valori (di seguito "il programma") dovrebbe permettere di sviluppare sinergie per affrontare le sfide comuni a livello di promozione e protezione dei valori e per raggiungere una dimensione critica che consenta di ottenere risultati concreti nel settore. Tale risultato si dovrebbe ottenere sulla base dell'esperienza positiva dei programmi precedenti. Ciò consentirà di sfruttare appieno il potenziale delle sinergie, sostenere in modo più efficace i settori strategici interessati e incrementare la loro capacità di raggiungere i cittadini. Per poter essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto della natura specifica delle differenti politiche, delle loro esigenze specifiche e della diversità dei gruppi di destinatari, mediante approcci personalizzati.

Emendamento

(4) Il programma Diritti, ***doveri***, valori ***e cittadinanza*** (di seguito "il programma") dovrebbe permettere di sviluppare sinergie per affrontare le sfide comuni a livello di promozione e protezione dei valori e per raggiungere una dimensione critica che consenta di ottenere risultati concreti nel settore. Tale risultato si dovrebbe ottenere sulla base dell'esperienza positiva dei programmi precedenti. Ciò consentirà di sfruttare appieno il potenziale delle sinergie, sostenere in modo più efficace i settori strategici interessati e incrementare la loro capacità di raggiungere i cittadini. Per poter essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto della natura specifica delle differenti politiche, delle loro esigenze specifiche e della diversità dei gruppi di destinatari, mediante approcci personalizzati.

Or. it

Emendamento 61

Silvia Costa

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) L'articolo 17 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede il dialogo tra l'Unione e le chiese e organizzazioni ivi menzionate. Ne riconosce il contributo specifico per la protezione e promozione dei diritti umani fondamentali, in virtù del quale esse dovrebbero godere dello stesso accesso alle opportunità di finanziamento assicurate dal programma alle organizzazioni della società civile.

Or. en

Emendamento 62
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) *Per avvicinare l'Unione europea ai cittadini è necessaria una gamma di azioni e sforzi coordinati.* Avvicinare i cittadini attraverso progetti di gemellaggio tra città o reti di città e sostenere le organizzazioni della società civile nei settori interessati dal programma contribuirà ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società *e, in ultima istanza, il loro coinvolgimento nella vita democratica dell'Unione.* Nel contempo, sostenere attività per promuovere la comprensione reciproca, *la diversità*, il dialogo e il rispetto per gli altri stimola *un senso di appartenenza e un'identità europea, basati* su una concezione condivisa dei valori, della cultura, della storia e del patrimonio europei. *La*

(5) Avvicinare i cittadini attraverso progetti di gemellaggio tra città o reti di città e sostenere le organizzazioni della società civile nei settori interessati dal programma contribuirà ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società. Nel contempo, sostenere attività per promuovere la comprensione reciproca, il dialogo e il rispetto per gli altri stimola *competenze civiche, basate* su una concezione condivisa dei valori, della cultura, della storia e del patrimonio *nazionali ed* europei.

promozione di un maggiore senso di appartenenza all'Unione e dei valori dell'Unione è particolarmente importante tra i cittadini delle regioni ultraperiferiche dell'UE a causa della loro lontananza e distanza dall'Europa continentale.

Or. fr

Emendamento 63
Curzio Maltese, Martina Michels

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Per avvicinare l'Unione europea ai cittadini è necessaria una gamma di azioni e sforzi coordinati. Avvicinare i cittadini attraverso progetti di gemellaggio tra città o reti di città e sostenere le organizzazioni della società civile nei settori interessati dal programma contribuirà ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società e, in ultima istanza, il loro coinvolgimento nella vita democratica dell'Unione. Nel contempo, sostenere attività per promuovere la comprensione reciproca, la diversità, il dialogo e il rispetto per gli altri stimola un senso di appartenenza e un'identità europea, basati su una concezione condivisa dei valori, della cultura, della storia e del patrimonio europei. La promozione di un maggiore senso di appartenenza all'Unione e dei valori dell'Unione è particolarmente importante tra i cittadini delle regioni ultraperiferiche dell'UE a causa della loro lontananza e distanza dall'Europa continentale.

Emendamento

(5) Per avvicinare l'Unione europea ai cittadini, ***promuovere la cittadinanza europea, migliorare le condizioni per una partecipazione civica e democratica, incoraggiare i cittadini a esercitare i propri diritti***, è necessaria una gamma di azioni e sforzi coordinati. Avvicinare i cittadini attraverso progetti di gemellaggio tra città o reti di città e sostenere le organizzazioni della società civile ***a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale*** nei settori interessati dal programma contribuirà ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società e, in ultima istanza, il loro coinvolgimento nella vita democratica dell'Unione. Nel contempo, sostenere attività per promuovere la comprensione reciproca, ***la consapevolezza ed espressione culturale***, la diversità, il dialogo e il rispetto per gli altri stimola un senso di appartenenza e un'identità europea, basati su una concezione condivisa dei valori, della cultura, della storia e del patrimonio europei. La promozione di un maggiore senso di appartenenza all'Unione e dei valori dell'Unione è particolarmente importante tra i cittadini delle regioni ultraperiferiche dell'UE a causa della loro

lontananza e distanza dall'Europa continentale.

Or. en

Emendamento 64

Luigi Morgano

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Per avvicinare l'Unione europea ai cittadini è necessaria una gamma di azioni e sforzi coordinati. Avvicinare i cittadini attraverso progetti di gemellaggio tra città o reti di città e sostenere le organizzazioni della società civile nei settori interessati dal programma contribuirà ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società e, in ultima istanza, il loro coinvolgimento nella vita democratica dell'Unione. Nel contempo, sostenere attività per promuovere la comprensione reciproca, la diversità, il dialogo e il rispetto per gli altri stimola un senso di appartenenza e un'identità europea, basati su una concezione condivisa dei valori, della cultura, della storia e del patrimonio europei. La promozione di un maggiore senso di appartenenza all'Unione e dei valori dell'Unione è particolarmente importante tra i cittadini delle regioni ultraperiferiche dell'UE a causa della loro lontananza e distanza dall'Europa continentale.

Emendamento

(5) Per avvicinare l'Unione europea ai cittadini è necessaria una gamma di azioni e sforzi coordinati. Avvicinare i cittadini attraverso progetti di gemellaggio tra città o reti di città e sostenere le organizzazioni della società civile nei settori interessati dal programma contribuirà ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società e, in ultima istanza, il loro coinvolgimento nella vita democratica dell'Unione. Nel contempo, sostenere attività per promuovere la comprensione reciproca, la diversità, il dialogo, ***incluso il dialogo interculturale e interreligioso, in considerazione del suo ruolo chiave quale strumento efficace per risolvere le potenziali tensioni sociali a seguito della crescita dei fenomeni migratori***, e il rispetto per gli altri stimola un senso di appartenenza e un'identità europea, basati su una concezione condivisa dei valori, della cultura, della storia e del patrimonio europei. La promozione di un maggiore senso di appartenenza all'Unione e dei valori dell'Unione è particolarmente importante tra i cittadini delle regioni ultraperiferiche dell'UE a causa della loro lontananza e distanza dall'Europa continentale.

Or. it

Emendamento 65
Isabella Adinolfi

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Per avvicinare l'Unione europea ai cittadini è necessaria una gamma di azioni e sforzi coordinati. Avvicinare i cittadini attraverso progetti di gemellaggio tra città o reti di città e sostenere le organizzazioni della società civile nei settori interessati dal programma contribuirà ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società e, in ultima istanza, il loro coinvolgimento nella vita democratica dell'Unione. Nel contempo, sostenere attività per promuovere la comprensione reciproca, la diversità, il dialogo e il rispetto per gli altri stimola un senso di appartenenza e un'identità europea, basati su una concezione condivisa dei valori, della cultura, della storia e del patrimonio europei. La promozione di un maggiore senso di appartenenza all'Unione e dei valori dell'Unione è particolarmente importante tra i cittadini delle regioni ultraperiferiche dell'UE a causa della loro lontananza e distanza dall'Europa continentale.

Emendamento

(5) Per avvicinare l'Unione europea ai cittadini è necessaria una gamma di azioni e sforzi coordinati. Avvicinare i cittadini attraverso progetti di gemellaggio tra città o reti di città e sostenere le organizzazioni della società civile nei settori interessati dal programma contribuirà ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società e, in ultima istanza, il loro coinvolgimento **attivo** nella vita democratica dell'Unione **e nella definizione dell'agenda politica dell'UE**. Nel contempo, sostenere attività per promuovere la comprensione reciproca, la diversità, il dialogo e il rispetto per gli altri stimola un senso di appartenenza e un'identità europea, basati su una concezione condivisa dei valori, della cultura, della storia e del patrimonio europei. La promozione di un maggiore senso di appartenenza all'Unione e dei valori dell'Unione è particolarmente importante tra i cittadini delle regioni ultraperiferiche dell'UE a causa della loro lontananza e distanza dall'Europa continentale.

Or. en

Emendamento 66
Michaela Šojdrová

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Per avvicinare l'Unione europea ai cittadini è necessaria una gamma di azioni

Emendamento

(5) Per avvicinare l'Unione europea ai cittadini è necessaria una gamma di azioni

e sforzi coordinati. Avvicinare i cittadini attraverso progetti di gemellaggio tra città o reti di città e sostenere le organizzazioni della società civile nei settori interessati dal programma contribuirà ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società e, in ultima istanza, il loro coinvolgimento nella vita democratica dell'Unione. Nel contempo, sostenere attività per promuovere la comprensione reciproca, la diversità, il dialogo e il rispetto per gli altri stimola un senso di appartenenza e un'identità europea, basati su una concezione condivisa dei valori, della cultura, della storia e del patrimonio europei. La promozione di un maggiore senso di appartenenza all'Unione e dei valori dell'Unione è particolarmente importante tra i cittadini delle regioni ultraperiferiche dell'UE a causa della loro lontananza e distanza dall'Europa continentale.

e sforzi coordinati. Avvicinare i cittadini attraverso progetti di gemellaggio tra città o reti di città e sostenere le organizzazioni della società civile nei settori interessati dal programma contribuirà ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società e, in ultima istanza, il loro coinvolgimento nella vita democratica dell'Unione. Nel contempo, sostenere attività per promuovere la comprensione reciproca, la diversità, **il multilinguismo**, il dialogo e il rispetto per gli altri stimola un senso di appartenenza **all'Unione e di cittadinanza comune nel quadro di** un'identità europea, basati su una concezione condivisa dei valori, della cultura, della storia e del patrimonio europei. La promozione di un maggiore senso di appartenenza all'Unione e dei valori dell'Unione è particolarmente importante tra i cittadini delle regioni ultraperiferiche dell'UE a causa della loro lontananza e distanza dall'Europa continentale.

Or. en

Emendamento 67

Silvia Costa

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Per avvicinare l'Unione europea ai cittadini è necessaria una gamma di azioni e sforzi coordinati. Avvicinare i cittadini attraverso progetti di gemellaggio tra città o reti di città e sostenere le organizzazioni della società civile nei settori interessati dal programma contribuirà ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società e, in ultima istanza, il loro coinvolgimento nella vita democratica dell'Unione. Nel contempo, sostenere attività per promuovere la comprensione reciproca, la

Emendamento

(5) Per avvicinare l'Unione europea ai cittadini è necessaria una gamma di azioni e sforzi coordinati, **anche a livello macroregionale**. Avvicinare i cittadini attraverso progetti di gemellaggio tra città o reti di città e sostenere le organizzazioni della società civile nei settori interessati dal programma contribuirà ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società e, in ultima istanza, il loro coinvolgimento nella vita democratica dell'Unione. Nel contempo, sostenere attività per

diversità, il dialogo e il rispetto per gli altri stimola un senso di appartenenza e un'identità europea, basati su una concezione condivisa dei valori, della cultura, della storia e del patrimonio europei. La promozione di un maggiore senso di appartenenza all'Unione e dei valori dell'Unione è particolarmente importante tra i cittadini delle regioni ultraperiferiche dell'UE a causa della loro lontananza e distanza dall'Europa continentale.

promuovere la comprensione reciproca, la diversità, **la riconciliazione**, il dialogo e il rispetto per gli altri stimola un senso di appartenenza e un'identità europea, basati su una concezione condivisa dei valori, della cultura, della storia e del patrimonio europei. La promozione di un maggiore senso di appartenenza all'Unione e dei valori dell'Unione è particolarmente importante tra i cittadini delle regioni ultraperiferiche dell'UE a causa della loro lontananza e distanza dall'Europa continentale.

Or. it

Emendamento 68 **Sylvie Guillaume**

Proposta di regolamento **Considerando 5**

Testo della Commissione

(5) Per avvicinare l'Unione europea ai cittadini è necessaria una gamma di azioni e sforzi coordinati. Avvicinare i cittadini attraverso progetti di gemellaggio tra città o reti di città e sostenere le organizzazioni della società civile nei settori interessati dal programma contribuirà ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società e, in ultima istanza, il loro coinvolgimento nella vita democratica dell'Unione. Nel contempo, sostenere attività per promuovere la comprensione reciproca, la diversità, il dialogo e il rispetto per gli altri stimola un senso di appartenenza e un'identità europea, basati su una concezione condivisa dei valori, della cultura, della storia e del patrimonio europei. La promozione di un maggiore senso di appartenenza all'Unione e dei valori dell'Unione è particolarmente importante tra i cittadini delle regioni ultraperiferiche dell'UE a causa della loro

Emendamento

(5) Per avvicinare l'Unione europea ai cittadini è necessaria una gamma di azioni e sforzi coordinati **per garantire una distribuzione geografica equilibrata**. Avvicinare i cittadini attraverso progetti di gemellaggio tra città o reti di città e sostenere le organizzazioni della società civile nei settori interessati dal programma contribuirà ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società e, in ultima istanza, il loro coinvolgimento nella vita democratica dell'Unione. Nel contempo, sostenere attività per promuovere la comprensione reciproca, la diversità, il dialogo e il rispetto per gli altri stimola un senso di appartenenza e un'identità europea, basati su una concezione condivisa dei valori, della cultura, della storia e del patrimonio europei. La promozione di un maggiore senso di appartenenza all'Unione e dei valori dell'Unione è particolarmente importante

lontananza e distanza dall'Europa continentale.

tra i cittadini delle regioni ultraperiferiche dell'UE a causa della loro lontananza e distanza dall'Europa continentale.

Or. fr

Emendamento 69

Helga Trüpel, Romeo Franz, María Teresa Giménez Barbat

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Per avvicinare l'Unione europea ai cittadini è necessaria una gamma di azioni e sforzi coordinati. Avvicinare i cittadini attraverso progetti di gemellaggio tra città o reti di città e sostenere le organizzazioni della società civile nei settori interessati dal programma contribuirà ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società e, in ultima istanza, il loro coinvolgimento nella vita democratica dell'Unione. Nel contempo, sostenere attività per promuovere la comprensione reciproca, la diversità, il dialogo e il rispetto per gli altri stimola un senso di appartenenza e un'identità europea, basati su una concezione condivisa dei valori, della cultura, della storia e del patrimonio europei. La promozione di un maggiore senso di appartenenza all'Unione e dei valori dell'Unione è particolarmente importante tra i cittadini delle regioni ultraperiferiche dell'UE a causa della loro lontananza e distanza dall'Europa continentale.

Emendamento

(5) Per avvicinare l'Unione europea ai cittadini è necessaria una gamma di azioni e sforzi coordinati. Avvicinare i cittadini attraverso progetti di gemellaggio tra città o reti di città e sostenere le organizzazioni della società civile nei settori interessati dal programma contribuirà ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società e, in ultima istanza, il loro coinvolgimento nella vita democratica dell'Unione. Nel contempo, sostenere attività per promuovere la comprensione reciproca, la diversità, il dialogo, *l'inclusione sociale* e il rispetto per gli altri stimola un senso di appartenenza e un'identità europea, basati su una concezione condivisa dei valori, della cultura, della storia e del patrimonio europei. La promozione di un maggiore senso di appartenenza all'Unione e dei valori dell'Unione è particolarmente importante tra i cittadini delle regioni ultraperiferiche dell'UE a causa della loro lontananza e distanza dall'Europa continentale.

Or. en

Emendamento 70

Silvia Costa

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Alla luce del crescente pluralismo e dei movimenti migratori globali, il dialogo interculturale e interreligioso nelle nostre società assume sempre più importanza. Il dialogo interculturale e interreligioso dovrebbe ricevere pieno appoggio dal programma nel quadro dell'armonia sociale in Europa e quale elemento fondamentale per promuovere l'inclusione e la coesione sociale. Mentre il dialogo interreligioso potrebbe aiutare a evidenziare il contributo positivo della religione alla coesione sociale, l'analfabetismo religioso rischia di offrire terreno fertile all'utilizzo improprio del sentimento religioso tra la popolazione. Il programma dovrebbe pertanto sostenere i progetti e le iniziative volti a sviluppare la cultura religiosa, a promuovere il dialogo interreligioso e la comprensione reciproca.

Or. en

Emendamento 71
Curzio Maltese, Martina Michels

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Le attività di commemorazione e *la riflessione critica* sulla memoria storica dell'Europa sono *necessarie* per rendere i cittadini consapevoli della storia comune, *intesa come fondamento di un futuro comune, di una finalità morale e di valori condivisi. È opportuno anche tenere in considerazione la pertinenza* degli aspetti *storici*, culturali e interculturali, *nonché i*

(6) Le attività di commemorazione e *il pensiero critico e creativo* sulla memoria storica dell'Europa sono *necessari* per rendere i cittadini consapevoli della storia comune *e dei valori dell'Unione. È inoltre opportuno riconoscere l'importanza della tolleranza*, degli aspetti culturali e interculturali *e del dialogo, al fine di promuovere una base comune fondata*

legami tra la commemorazione e la creazione di un'identità e di un senso di appartenenza comune europei.

sull'integrazione, l'inclusione e la pace.

Or. en

Emendamento 72
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Le attività di commemorazione e la riflessione critica sulla memoria storica dell'Europa *sono necessarie per rendere i cittadini consapevoli della storia comune, intesa* come fondamento *di un futuro comune*, di una finalità morale e di valori condivisi. È opportuno anche tenere in considerazione la pertinenza degli aspetti storici, culturali e interculturali, *nonché i legami tra la commemorazione e la creazione di un'identità e di un senso di appartenenza comune europei.*

Emendamento

(6) Le attività di commemorazione e la riflessione critica sulla memoria storica dell'Europa *non possono riguardare esclusivamente la storia recente e i regimi totalitari, ma devono tenere conto del nostro intero patrimonio comune, in particolare quello greco-latino e giudeo-cristiano, inteso* come fondamento di una finalità morale e di valori condivisi. È opportuno anche tenere in considerazione la pertinenza degli aspetti storici, culturali e interculturali.

Or. fr

Emendamento 73
Silvia Costa

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Le attività di commemorazione e la riflessione critica sulla memoria storica dell'Europa sono necessarie per rendere i cittadini consapevoli della storia comune, intesa come fondamento di un futuro comune, di una finalità morale e di valori condivisi. È opportuno anche tenere in

Emendamento

(6) Le attività di commemorazione e la riflessione critica sulla memoria storica dell'Europa sono necessarie per rendere i cittadini, *in particolare i giovani,* consapevoli della storia comune, intesa come fondamento di un futuro comune, di una finalità morale e di valori condivisi

considerazione la pertinenza degli aspetti storici, culturali e interculturali, nonché i legami tra la commemorazione e la creazione di un'identità e di un senso di appartenenza comune europei.

radicati nel patrimonio culturale e spirituale dell'Europa. È opportuno anche tenere in considerazione la pertinenza degli aspetti storici, culturali e interculturali, nonché i legami tra la commemorazione e la creazione di un'identità e di un senso di appartenenza comune europei.

Or. en

Emendamento 74 **Luigi Morgano**

Proposta di regolamento **Considerando 6**

Testo della Commissione

(6) Le attività di commemorazione e la riflessione critica sulla memoria storica dell'Europa sono necessarie per rendere i cittadini consapevoli della storia comune, intesa come fondamento di un futuro comune, ***di una finalità morale e di valori condivisi.*** È opportuno anche tenere in considerazione la pertinenza degli aspetti storici, culturali e interculturali, nonché i legami tra la commemorazione e la creazione di un'identità e di un senso di appartenenza comune europei.

Emendamento

(6) Le attività di commemorazione e la riflessione critica sulla memoria storica dell'Europa sono necessarie per rendere i cittadini, ***in particolare i giovani,*** consapevoli della storia comune, intesa come fondamento di un futuro ***solidale e comune che affonda le sue radici nel patrimonio spirituale e morale dell'Europa.*** È opportuno anche tenere in considerazione la pertinenza degli aspetti storici, culturali e interculturali, nonché i legami tra la commemorazione e la creazione di un'identità e di un senso di appartenenza comune europei.

Or. it

Emendamento 75 **Helga Trüpel, Romeo Franz, María Teresa Giménez Barbat**

Proposta di regolamento **Considerando 6**

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Le attività di commemorazione e la riflessione critica sulla memoria storica dell'Europa sono necessarie per rendere i cittadini consapevoli della storia comune, intesa come fondamento di un futuro comune, **di una finalità morale** e di valori condivisi. È opportuno anche tenere in considerazione la pertinenza degli aspetti storici, culturali e interculturali, nonché i legami tra la commemorazione e la creazione di un'identità e di un senso di appartenenza comune europei.

(6) Le attività di commemorazione e la riflessione critica sulla memoria storica dell'Europa sono necessarie per rendere i cittadini consapevoli della storia comune, intesa come fondamento di un futuro comune e di valori condivisi. È opportuno anche tenere in considerazione la pertinenza degli aspetti storici, culturali e interculturali, nonché i legami tra la commemorazione e la creazione di un'identità **basata sulla solidarietà e la diversità** e di un senso di appartenenza comune europei.

Or. en

Emendamento 76 **Isabella Adinolfi**

Proposta di regolamento **Considerando 6**

Testo della Commissione

(6) Le attività di commemorazione e la riflessione critica sulla memoria storica dell'Europa sono necessarie per rendere i cittadini consapevoli della storia comune, intesa come fondamento di un futuro comune, **di una finalità morale** e di valori condivisi. È opportuno anche tenere in considerazione la pertinenza degli aspetti storici, culturali e interculturali, nonché i legami tra la commemorazione e la creazione di un'identità e di un senso di appartenenza comune europei.

Emendamento

(6) Le attività di commemorazione e la riflessione critica sulla memoria storica dell'Europa sono necessarie per rendere i cittadini consapevoli della storia comune, intesa come fondamento di un futuro comune e di valori condivisi. È opportuno anche tenere in considerazione la pertinenza degli aspetti storici, **sociali**, culturali e interculturali, nonché i legami tra la commemorazione e la creazione di un'identità e di un senso di appartenenza comune europei.

Or. en

Emendamento 77 **María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom**

Proposta di regolamento **Considerando 6 bis (nuovo)**

(6 bis) Il programma Cittadini, diritti e valori ha un ruolo fondamentale da svolgere per lo sviluppo di un senso comune di identità europea e la promozione delle opportunità offerte dall'appartenenza all'UE, quale contromisura all'"euroscetticismo" e alle forze politiche antieuropeiste che mettono in dubbio l'esistenza stessa del progetto europeo.

Or. en

Emendamento 78
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Considerando 7

(7) I cittadini dovrebbero essere più consapevoli dei loro diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione **e sentirsi a loro agio quando vivono, viaggiano, studiano, lavorano e partecipano ad attività di volontariato in un altro Stato membro;** dovrebbero inoltre poter vedere riconosciuti ed esercitare tutti i loro diritti di cittadinanza e avere la certezza di poter riporre la loro fiducia nella parità di accesso ai diritti e nella loro piena applicazione e tutela, senza alcuna discriminazione, indipendentemente dallo Stato dell'Unione in cui si trovano. La società civile deve essere sostenuta nella promozione, salvaguardia e divulgazione dei valori comuni di cui all'articolo 2 del TUE e nel contributo all'effettivo esercizio dei diritti a norma del diritto dell'Unione.

(7) I cittadini dovrebbero essere più consapevoli dei loro diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione **affinché possano esercitarli;** dovrebbero inoltre poter vedere riconosciuti ed esercitare tutti i loro diritti di cittadinanza e avere la certezza di poter riporre la loro fiducia nella parità di accesso ai diritti e nella loro piena applicazione e tutela, senza alcuna discriminazione, indipendentemente dallo Stato dell'Unione in cui si trovano. La società civile deve essere sostenuta nella promozione, salvaguardia e divulgazione dei valori comuni di cui all'articolo 2 del TUE e nel contributo all'effettivo esercizio dei diritti a norma del diritto dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 79
Isabella Adinolfi

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I cittadini dovrebbero essere più consapevoli dei loro diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione e sentirsi a loro agio quando vivono, viaggiano, studiano, lavorano e partecipano ad attività di volontariato in un altro Stato membro; dovrebbero inoltre poter vedere riconosciuti ed esercitare tutti i loro diritti di cittadinanza e avere la certezza di poter riporre la loro fiducia nella parità di accesso ai diritti e nella loro piena applicazione e tutela, senza alcuna discriminazione, indipendentemente dallo Stato dell'Unione in cui si trovano. La società civile deve essere sostenuta nella promozione, salvaguardia e divulgazione dei valori comuni di cui all'articolo 2 del TUE e nel contributo all'effettivo esercizio dei diritti a norma del diritto dell'Unione.

Emendamento

(7) I cittadini dovrebbero essere più consapevoli dei loro diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione e sentirsi a loro agio quando vivono, viaggiano, studiano, lavorano, **votano, utilizzano i servizi pubblici** e partecipano ad attività di volontariato in un altro Stato membro; dovrebbero inoltre poter vedere riconosciuti ed esercitare tutti i loro diritti di cittadinanza, **partecipare al processo decisionale dell'UE** e avere la certezza di poter riporre la loro fiducia nella parità di accesso ai diritti e nella loro piena applicazione e tutela, senza alcuna discriminazione, indipendentemente dallo Stato dell'Unione in cui si trovano. La società civile deve essere sostenuta nella promozione, salvaguardia e divulgazione dei valori comuni di cui all'articolo 2 del TUE e nel contributo all'effettivo esercizio dei diritti a norma del diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 80
Michaela Šojdrová

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I cittadini dovrebbero essere più consapevoli dei loro diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione e sentirsi a loro agio quando vivono, viaggiano, studiano,

Emendamento

(7) I cittadini dovrebbero essere più consapevoli dei loro diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione e sentirsi a loro agio quando vivono, viaggiano, studiano,

lavorano e partecipano ad attività di volontariato in un altro Stato membro; dovrebbero inoltre poter vedere riconosciuti ed esercitare tutti i loro diritti di cittadinanza e avere la certezza di poter riporre la loro fiducia nella parità di accesso ai diritti e nella loro piena applicazione e tutela, senza alcuna discriminazione, indipendentemente dallo Stato dell'Unione in cui si trovano. La società civile deve essere sostenuta nella promozione, salvaguardia e divulgazione dei valori comuni di cui all'articolo 2 del TUE e nel contributo all'effettivo esercizio dei diritti a norma del diritto dell'Unione.

lavorano e partecipano ad attività di volontariato in un altro Stato membro; dovrebbero inoltre poter vedere riconosciuti ed esercitare tutti i loro diritti di cittadinanza e avere la certezza di poter riporre la loro fiducia nella parità di accesso ai diritti e nella loro piena applicazione e tutela, senza alcuna discriminazione, ***nonché sentire di avere influenza sul processo decisionale dell'UE***, indipendentemente dallo Stato dell'Unione in cui si trovano. La società civile deve essere sostenuta nella promozione, salvaguardia e divulgazione dei valori comuni di cui all'articolo 2 del TUE e nel contributo all'effettivo esercizio dei diritti a norma del diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 81

Silvia Costa

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I cittadini dovrebbero essere più consapevoli dei loro diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione e sentirsi a loro agio quando vivono, viaggiano, studiano, lavorano e partecipano ad attività di volontariato in un altro Stato membro; dovrebbero inoltre poter vedere riconosciuti ed esercitare tutti i loro diritti di cittadinanza e avere la certezza di poter riporre la loro fiducia nella parità di accesso ai diritti e nella loro piena applicazione e tutela, senza alcuna discriminazione, indipendentemente dallo Stato dell'Unione in cui si trovano. La società civile deve essere sostenuta nella promozione, salvaguardia e divulgazione dei valori comuni di cui all'articolo 2 del

Emendamento

(7) I cittadini dovrebbero essere più consapevoli dei loro diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione e sentirsi a loro agio quando vivono, viaggiano, studiano, lavorano e partecipano ad attività di volontariato ***o a scambi culturali*** in un altro Stato membro; dovrebbero inoltre poter vedere riconosciuti ed esercitare tutti i loro diritti di cittadinanza e avere la certezza di poter riporre la loro fiducia nella parità di accesso ai diritti e nella loro piena applicazione e tutela, senza alcuna discriminazione, indipendentemente dallo Stato dell'Unione in cui si trovano. La società civile deve essere sostenuta nella promozione, salvaguardia e divulgazione dei valori comuni di cui all'articolo 2 del

TUE e nel contributo all'effettivo esercizio dei diritti a norma del diritto dell'Unione.

TUE e nel contributo all'effettivo esercizio dei diritti a norma del diritto dell'Unione.

Or. it

Emendamento 82

Helga Trüpel, Romeo Franz, María Teresa Giménez Barbat

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I cittadini dovrebbero essere più consapevoli dei loro diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione e sentirsi a loro agio quando vivono, viaggiano, studiano, lavorano e partecipano ad attività di volontariato in un altro Stato membro; dovrebbero inoltre poter vedere riconosciuti ed esercitare tutti i loro diritti di cittadinanza e avere la certezza di poter riporre la loro fiducia nella parità di accesso ai diritti e nella loro piena applicazione e tutela, senza alcuna discriminazione, indipendentemente dallo Stato dell'Unione in cui si trovano. La società civile deve essere sostenuta nella promozione, salvaguardia e divulgazione dei valori comuni di cui all'articolo 2 del TUE e nel contributo all'effettivo esercizio dei diritti a norma del diritto dell'Unione.

Emendamento

(7) I cittadini dovrebbero essere più consapevoli dei loro diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione e sentirsi a loro agio quando vivono, viaggiano, studiano, lavorano e partecipano ad attività di volontariato in un altro Stato membro; dovrebbero inoltre poter vedere riconosciuti ed esercitare tutti i loro diritti di cittadinanza e avere la certezza di poter riporre la loro fiducia nella parità di accesso ai diritti e nella loro piena applicazione e tutela, senza alcuna discriminazione, indipendentemente dallo Stato dell'Unione in cui si trovano. La società civile deve essere sostenuta **a tutti i livelli** nella promozione, salvaguardia e divulgazione dei valori comuni di cui all'articolo 2 del TUE e nel contributo all'effettivo esercizio dei diritti a norma del diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 83

Silvia Costa

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) La risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulla coscienza europea e il totalitarismo e le conclusioni del Consiglio del 9-10 giugno 2011 sulla memoria dei crimini commessi dai regimi totalitari in Europa sottolineano l'importanza di tener viva la memoria del passato quale strumento per costruire un futuro comune, e mettono in luce l'importanza del ruolo dell'Unione nell'agevolare, condividere e promuovere la memoria collettiva di tali crimini, anche nell'ottica del rinvigorismento di una comune identità europea pluralista e democratica.

Or. it

Emendamento 84
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) La parità tra uomini e donne è un valore fondamentale e un obiettivo dell'Unione europea. **La** discriminazione e **la** disparità di trattamento **nei confronti delle donne** violano i **loro** diritti fondamentali e impediscono la loro piena partecipazione politica, sociale ed economica alla società. **L'esistenza di barriere strutturali e culturali ostacola inoltre il raggiungimento di una reale parità di genere.** La promozione della parità di genere **in tutte le** azioni dell'Unione è quindi per essa un'attività centrale oltre che un fattore di crescita economica e dovrebbe essere sostenuta dal programma.

Emendamento

(8) La parità, **in particolare quella** tra uomini e donne, è un valore fondamentale e un obiettivo dell'Unione europea. **Tutte le forme di** discriminazione, **in particolare quella verso le donne**, e **di** disparità di trattamento violano i diritti fondamentali **di chi le subisce** e impediscono la loro piena partecipazione politica, sociale ed economica alla società. La promozione della parità, **in particolare quella** di genere, **nelle** azioni dell'Unione è quindi per essa un'attività centrale oltre che un fattore di crescita economica e dovrebbe essere sostenuta dal programma.

Or. fr

Emendamento 85
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per prevenire e contrastare tutte le forme di violenza e proteggere le vittime, sono necessarie una volontà politica forte e un'azione coordinata sulla base dei metodi e dei risultati dei precedenti programmi Daphne, del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza e del programma Giustizia. In particolare, dal suo avvio nel 1997 il programma Daphne a sostegno delle vittime di violenza e per la lotta alla violenza contro le donne, i bambini e i giovani è stato un vero successo, sia in termini di popolarità presso i portatori di interessi (autorità pubbliche, istituzioni accademiche e organizzazioni non governative) sia in termini di efficacia dei progetti finanziati. Il programma Daphne ha finanziato progetti finalizzati alla sensibilizzazione, alla prestazione di servizi di sostegno alle vittime e al sostegno delle attività delle organizzazioni non governative (ONG) che lavorano sul campo. Ha affrontato tutte le forme di violenza, ad esempio la violenza domestica, la violenza sessuale e il traffico di esseri umani, nonché le forme di violenza nuove ed emergenti, come il bullismo online. È quindi importante proseguire tutte queste azioni e che i risultati e gli insegnamenti tratti vengano presi in considerazione nell'attuazione del programma.

Emendamento

(10) Per prevenire e contrastare tutte le forme di violenza e proteggere le vittime, sono necessarie una volontà politica forte e un'azione coordinata sulla base dei metodi e dei risultati dei precedenti programmi Daphne, del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza e del programma Giustizia. In particolare, dal suo avvio nel 1997 il programma Daphne a sostegno delle vittime di violenza e per la lotta alla violenza contro le donne, i bambini e i giovani è stato un vero successo, sia in termini di popolarità presso i portatori di interessi (autorità pubbliche, istituzioni accademiche e organizzazioni non governative) sia in termini di efficacia dei progetti finanziati. Il programma Daphne ha finanziato progetti finalizzati alla sensibilizzazione, alla prestazione di servizi di sostegno alle vittime e al sostegno delle attività delle organizzazioni non governative (ONG) che lavorano sul campo. Ha affrontato tutte le forme di violenza, ad esempio la violenza domestica, la violenza sessuale e il traffico di esseri umani, nonché le forme di violenza nuove ed emergenti, come il bullismo online **e qualsiasi attività criminale online rivolta ai bambini, in particolare il ricatto tramite webcam (sextortion)**. È quindi importante proseguire tutte queste azioni e che i risultati e gli insegnamenti tratti vengano presi in considerazione nell'attuazione del programma.

Or. fr

Emendamento 86
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) La non discriminazione è un principio fondamentale dell'Unione. L'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. La non discriminazione è sancita anche nell'articolo 21 della Carta. È opportuno considerare le caratteristiche specifiche delle varie forme di discriminazione ed elaborare in parallelo adeguate misure per prevenire e combattere la discriminazione fondata su uno o più motivi. Il programma dovrebbe sostenere azioni tese a prevenire e contrastare la discriminazione, il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo, l'odio antislamico e altre forme di intolleranza. In tale contesto dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto di tutte le forme di violenza, odio, segregazione e stigmatizzazione, oltre che alla lotta contro il bullismo, le molestie e i trattamenti intolleranti. Il programma dovrebbe essere attuato in modo che si rafforzi reciprocamente con altre attività dell'Unione aventi gli stessi obiettivi, in particolare quelle di cui alla comunicazione della Commissione, del 5 aprile 2011, dal titolo "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020"¹⁰ e alla raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013, su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri¹¹.

Emendamento

(11) La non discriminazione è un principio fondamentale dell'Unione. L'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. La non discriminazione è sancita anche nell'articolo 21 della Carta. È opportuno considerare le caratteristiche specifiche delle varie forme di discriminazione ed elaborare in parallelo adeguate misure per prevenire e combattere la discriminazione fondata su uno o più motivi. Il programma dovrebbe sostenere azioni tese a prevenire e contrastare la discriminazione, il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo, l'odio antislamico, ***il razzismo contro le persone di origine etnica europea, detta "razzismo contro i bianchi", la discriminazione fondata sull'origine sociale e lo status socioeconomico*** e altre forme di intolleranza. In tale contesto dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto di tutte le forme di violenza, odio, segregazione e stigmatizzazione, oltre che alla lotta contro il bullismo, le molestie e i trattamenti intolleranti. Il programma dovrebbe essere attuato in modo che si rafforzi reciprocamente con altre attività dell'Unione aventi gli stessi obiettivi, in particolare quelle di cui alla comunicazione della Commissione, del 5 aprile 2011, dal titolo "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020"¹⁰ e alla raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013, su misure

efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri¹¹.

¹⁰ COM(2011) 173.

¹¹ GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1.

¹⁰ COM(2011) 173.

¹¹ GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1.

Or. fr

Emendamento 87 **Helga Trüpel, Romeo Franz**

Proposta di regolamento **Considerando 11**

Testo della Commissione

(11) La non discriminazione è un principio fondamentale dell'Unione. L'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. La non discriminazione è sancita anche nell'articolo 21 della Carta. È opportuno considerare le caratteristiche specifiche delle varie forme di discriminazione ed elaborare in parallelo adeguate misure per prevenire e combattere la discriminazione fondata su uno o più motivi. Il programma dovrebbe sostenere azioni tese a prevenire e contrastare la discriminazione, il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo, l'odio antislamico e altre forme di intolleranza. In tale contesto dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto di tutte le forme di violenza, odio, segregazione e stigmatizzazione, oltre che alla lotta contro il bullismo, le molestie e i trattamenti intolleranti. Il programma dovrebbe essere attuato in modo che si rafforzi reciprocamente con altre attività

Emendamento

(11) La non discriminazione è un principio fondamentale dell'Unione. L'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. La non discriminazione è sancita anche nell'articolo 21 della Carta. È opportuno considerare le caratteristiche specifiche delle varie forme di discriminazione ed elaborare in parallelo adeguate misure per prevenire e combattere la discriminazione fondata su uno o più motivi. Il programma dovrebbe sostenere azioni tese a prevenire e contrastare la discriminazione, il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo, ***l'antiziganismo***, l'odio antislamico e altre forme di intolleranza ***nei confronti delle persone che appartengono alle minoranze***. In tale contesto dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto di tutte le forme di violenza, odio, segregazione e stigmatizzazione, oltre che alla lotta contro il bullismo, le molestie e i trattamenti intolleranti. Il programma dovrebbe essere

dell'Unione aventi gli stessi obiettivi, in particolare quelle di cui alla comunicazione della Commissione, del 5 aprile 2011, dal titolo "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020¹⁰" e alla raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013, su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membr¹¹.

¹⁰ COM(2011)173.

¹¹ GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1.

attuato in modo che si rafforzi reciprocamente con altre attività dell'Unione aventi gli stessi obiettivi, in particolare quelle di cui alla comunicazione della Commissione, del 5 aprile 2011, dal titolo "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020¹⁰" e alla raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013, su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membr¹¹.

¹⁰ COM(2011)173.

¹¹ GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1.

Or. en

Emendamento 88 **Dominique Bilde**

Proposta di regolamento **Considerando 12**

Testo della Commissione

(12) Barriere comportamentali e ambientali e la mancanza di accessibilità impediscono una piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità alla società, a parità di condizioni con gli altri. Le persone con disabilità si trovano ad affrontare barriere per poter, ad esempio, accedere al mercato del lavoro, fruire di un'istruzione inclusiva e di qualità, evitare la povertà e l'esclusione sociale, accedere a iniziative culturali e ai mezzi di comunicazione o esercitare i propri diritti politici. In quanto parte della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), l'Unione e tutti i suoi Stati membri si sono impegnati a promuovere, proteggere e garantire il pieno e paritario esercizio di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità. Le

Emendamento

(12) Barriere comportamentali e ambientali e la mancanza di accessibilità impediscono una piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità alla società, a parità di condizioni con gli altri. Le persone con disabilità si trovano ad affrontare barriere per poter, ad esempio, accedere al mercato del lavoro, fruire di un'istruzione inclusiva e di qualità, evitare la povertà e l'esclusione sociale, accedere a ***infrastrutture e*** iniziative culturali e ai mezzi di comunicazione o esercitare i propri diritti politici, ***oltre agli innumerevoli ostacoli incontrati quotidianamente a causa della mancanza di accessibilità di molte infrastrutture e di edifici pubblici o privati.*** In quanto parte della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), l'Unione e tutti i suoi Stati membri si sono

disposizioni della CRPD sono diventate parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

impegnati a promuovere, proteggere e garantire il pieno e paritario esercizio di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità. Le disposizioni della CRPD sono diventate parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 89 **Sylvie Guillaume**

Proposta di regolamento **Considerando 12**

Testo della Commissione

(12) Barriere comportamentali e ambientali e la mancanza di accessibilità impediscono una piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità alla società, a parità di condizioni con gli altri. Le persone con disabilità si trovano ad affrontare barriere per poter, ad esempio, accedere al mercato del lavoro, fruire di un'istruzione inclusiva e di qualità, evitare la povertà e l'esclusione sociale, accedere a iniziative culturali e ai mezzi di comunicazione o esercitare i propri diritti politici. In quanto parte della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), l'Unione e tutti i suoi Stati membri si sono impegnati a promuovere, proteggere e garantire il pieno e paritario esercizio di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità. Le disposizioni della CRPD sono diventate parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

Emendamento

(12) Barriere comportamentali e ambientali e la mancanza di accessibilità impediscono una piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità alla società, a parità di condizioni con gli altri. Le persone con disabilità, **comprese quelle con disabilità fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine**, si trovano ad affrontare barriere per poter, ad esempio, accedere al mercato del lavoro, fruire di un'istruzione inclusiva e di qualità, evitare la povertà e l'esclusione sociale, accedere a iniziative culturali e ai mezzi di comunicazione o esercitare i propri diritti politici. In quanto parte della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), l'Unione e tutti i suoi Stati membri si sono impegnati a promuovere, proteggere e garantire il pieno e paritario esercizio di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità. Le disposizioni della CRPD sono diventate parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 90
Julie Ward

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Barriere comportamentali e ambientali e la mancanza di accessibilità impediscono una piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità alla società, a parità di condizioni con gli altri. Le persone con disabilità si trovano ad affrontare barriere per poter, ad esempio, accedere al mercato del lavoro, fruire di un'istruzione inclusiva e di qualità, evitare la povertà e l'esclusione sociale, accedere a iniziative culturali e ai mezzi di comunicazione o esercitare i propri diritti politici. In quanto parte della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), l'Unione e tutti i suoi Stati membri si sono impegnati a promuovere, proteggere e garantire il pieno e paritario esercizio di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità. Le disposizioni della CRPD sono diventate parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

Emendamento

(12) Barriere comportamentali e ambientali e la mancanza di accessibilità impediscono una piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità alla società, a parità di condizioni con gli altri. Le persone con disabilità, ***includere quelle con durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali***, si trovano ad affrontare barriere per poter, ad esempio, accedere al mercato del lavoro, fruire di un'istruzione inclusiva e di qualità, evitare la povertà e l'esclusione sociale, accedere a iniziative culturali e ai mezzi di comunicazione o esercitare i propri diritti politici. In quanto parte della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), l'Unione e tutti i suoi Stati membri si sono impegnati a promuovere, proteggere e garantire il pieno e paritario esercizio di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità. Le disposizioni della CRPD sono diventate parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

Or. en

Emendamento 91
Curzio Maltese, Martina Michels

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Barriere comportamentali e ambientali e la mancanza di accessibilità impediscono una piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità alla società, a parità di condizioni con gli altri. Le persone con disabilità si trovano ad affrontare barriere per poter, ad esempio, accedere al mercato del lavoro, fruire di un'istruzione inclusiva e di qualità, evitare la povertà e l'esclusione sociale, accedere a iniziative culturali e ai mezzi di comunicazione *o* esercitare i propri diritti politici. In quanto parte della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), l'Unione e tutti i suoi Stati membri si sono impegnati a promuovere, proteggere e garantire il pieno e paritario esercizio di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità. Le disposizioni della CRPD sono diventate parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

(12) Barriere comportamentali e ambientali e la mancanza di accessibilità impediscono una piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità alla società, a parità di condizioni con gli altri. Le persone con disabilità si trovano ad affrontare barriere per poter, ad esempio, accedere al mercato del lavoro, fruire di un'istruzione inclusiva e di qualità, evitare la povertà e l'esclusione sociale, accedere *alla cultura*, a iniziative culturali e ai mezzi di comunicazione *ed* esercitare i propri diritti politici. In quanto parte della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), l'Unione e tutti i suoi Stati membri si sono impegnati a promuovere, proteggere e garantire il pieno e paritario esercizio di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità. Le disposizioni della CRPD sono diventate parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

Or. en

Emendamento 92 **Dominique Bilde**

Proposta di regolamento **Considerando 13**

Testo della Commissione

(13) Il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni (diritto alla vita privata) è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali. La protezione dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il rispetto delle norme in materia di

Emendamento

(13) Il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni (diritto alla vita privata) è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali. La protezione dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il rispetto delle norme in materia di

protezione dei dati di carattere personale è soggetto al controllo di autorità di controllo indipendenti. Il quadro giuridico dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, prevede disposizioni atte a garantire che il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sia efficacemente rispettato. Tali strumenti giuridici affidano alle autorità nazionali di controllo della protezione dei dati il compito di promuovere la sensibilizzazione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali e la loro comprensione. Data l'importanza del diritto alla protezione dei dati personali in un periodo caratterizzato da rapidi sviluppi tecnologici, l'Unione dovrebbe essere in grado di svolgere attività di sensibilizzazione, condurre studi e altre attività pertinenti.

¹² GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

¹³ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

protezione dei dati di carattere personale è soggetto al controllo di autorità di controllo indipendenti. Il quadro giuridico dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, prevede disposizioni atte a garantire che il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sia efficacemente rispettato. Tali strumenti giuridici affidano alle autorità nazionali di controllo della protezione dei dati il compito di promuovere la sensibilizzazione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali e la loro comprensione. Data l'importanza del diritto alla protezione dei dati personali in un periodo caratterizzato da rapidi sviluppi tecnologici, l'Unione dovrebbe essere in grado di svolgere attività di sensibilizzazione, condurre studi e altre attività pertinenti. *L'Unione deve inoltre essere in grado di garantire che il regolamento 2016/679/UE possa effettivamente essere applicato, in particolare per quanto riguarda il diritto alla cancellazione digitale (o "diritto all'oblio") di cui all'articolo 17.*

¹² GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

¹³ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

Or. fr

Emendamento 93 **Dominique Bilde**

Proposta di regolamento **Considerando 14**

Testo della Commissione

Emendamento

(14) L'articolo 24 del TFUE impone al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea. Ciò è stato fatto adottando il regolamento [(UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴]. Il programma dovrebbe sostenere il finanziamento dell'assistenza tecnica e organizzativa all'attuazione del regolamento [(UE) n. 211/2011], sostenendo in tal modo l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di avviare e sostenere iniziative dei cittadini europei.

¹⁴ Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).

(14) L'articolo 24 del TFUE impone al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea. Ciò è stato fatto adottando il regolamento [(UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴]. Il programma dovrebbe sostenere il finanziamento dell'assistenza tecnica e organizzativa all'attuazione del regolamento [(UE) n. 211/2011], sostenendo in tal modo l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di avviare e sostenere iniziative dei cittadini europei.

Deve inoltre garantire condizioni di esame contraddittorie e trasparenti per le iniziative dei cittadini effettivamente depositate presso la Commissione europea.

¹⁴ Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).

Or. fr

Emendamento 94

Helga Trüpel, Romeo Franz, María Teresa Giménez Barbat

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) L'articolo 24 del TFUE impone al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea. Ciò è stato fatto adottando il regolamento [(UE)

Emendamento

(14) L'articolo 24 del TFUE impone al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea. Ciò è stato fatto adottando il regolamento [(UE)

n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴]. Il programma dovrebbe sostenere il finanziamento dell'assistenza tecnica e organizzativa all'attuazione del regolamento [(UE) n. 211/2011], sostenendo in tal modo l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di avviare e sostenere iniziative dei cittadini europei.

¹⁴ Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).

n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴]. Il programma dovrebbe sostenere, ***nella sezione Uguaglianza e diritti***, il finanziamento dell'assistenza tecnica e organizzativa all'attuazione del regolamento [(UE) n. 211/2011], sostenendo in tal modo l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di avviare e sostenere iniziative dei cittadini europei.

¹⁴ Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).

Or. en

Emendamento 95 **Sylvie Guillaume**

Proposta di regolamento **Considerando 14**

Testo della Commissione

(14) L'articolo 24 del TFUE impone al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea. Ciò è stato fatto adottando il regolamento [(UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴]. **Il** programma dovrebbe sostenere il finanziamento dell'assistenza tecnica e organizzativa all'attuazione del regolamento [(UE) n. 211/2011], sostenendo in tal modo l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di avviare e sostenere iniziative dei cittadini europei.

Emendamento

(14) L'articolo 24 del TFUE impone al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea. Ciò è stato fatto adottando il regolamento [(UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴]. **La sezione Uguaglianza e diritti del** programma dovrebbe sostenere il finanziamento dell'assistenza tecnica e organizzativa all'attuazione del regolamento [(UE) n. 211/2011], sostenendo in tal modo l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di avviare e sostenere iniziative dei cittadini europei.

¹⁴ Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).

¹⁴ Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).

Or. fr

Emendamento 96 **Isabella Adinolfi**

Proposta di regolamento **Considerando 14**

Testo della Commissione

(14) L'articolo 24 del TFUE impone al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea. Ciò è stato fatto adottando il regolamento [(UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴]. Il programma dovrebbe *sostenere* il finanziamento dell'assistenza tecnica e organizzativa all'attuazione del regolamento [(UE) n. 211/2011], *sostenendo in tal modo l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di avviare e sostenere iniziative dei cittadini europei.*

¹⁴ Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).

Emendamento

(14) L'articolo 24 del TFUE impone al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea. Ciò è stato fatto adottando il regolamento [(UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴]. Il programma dovrebbe *promuovere e incoraggiare l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di avviare e sostenere iniziative dei cittadini europei sostenendo* il finanziamento dell'assistenza tecnica e organizzativa all'attuazione del regolamento [(UE) n. 211/2011].

¹⁴ Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).

Or. en

Emendamento 97 **Dominique Bilde**

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Conformemente agli atti dell'Unione in materia di parità di trattamento, gli Stati membri hanno istituito organismi indipendenti per la promozione della parità di trattamento, comunemente noti come "organismi per le pari opportunità", al fine di contrastare la discriminazione fondata sulla razza e l'origine etnica e sul genere. Molti Stati membri si sono tuttavia spinti oltre tali obblighi e hanno fatto sì che gli organismi per le pari opportunità possano anche occuparsi della discriminazione fondata su altri motivi, quali l'età, l'orientamento sessuale, la religione e le convinzioni personali, la disabilità o altri. Gli organismi per le pari opportunità svolgono un ruolo importante nel promuovere l'uguaglianza e garantire l'efficace applicazione della legislazione in materia di parità di trattamento, in particolare fornendo assistenza indipendente alle vittime di discriminazione, conducendo indagini indipendenti sulla discriminazione, pubblicando rapporti indipendenti ed esprimendo raccomandazioni su qualunque tema legato alla discriminazione nel loro paese. ***A questo proposito è essenziale che il lavoro degli organismi per le pari opportunità venga coordinato a livello dell'Unione.*** EQUINET è stata istituita nel 2007. Ne fanno parte gli organismi nazionali per la promozione della parità di trattamento quale definita dalle direttive 2000/43/CE¹⁵ e 2004/113/CE¹⁶ del Consiglio e dalle direttive 2006/54/CE¹⁷ e 2010/41/UE¹⁸ del Parlamento europeo e del Consiglio. EQUINET si trova in una situazione eccezionale, essendo l'unico soggetto che garantisce il coordinamento delle attività tra gli organismi per le pari opportunità. ***L'attività di coordinamento condotta da EQUINET è essenziale per la corretta applicazione della normativa***

Emendamento

(17) Conformemente agli atti dell'Unione in materia di parità di trattamento, gli Stati membri hanno istituito organismi indipendenti per la promozione della parità di trattamento, comunemente noti come "organismi per le pari opportunità", al fine di contrastare la discriminazione fondata sulla razza e l'origine etnica e sul genere. Molti Stati membri si sono tuttavia spinti oltre tali obblighi e hanno fatto sì che gli organismi per le pari opportunità possano anche occuparsi della discriminazione fondata su altri motivi, quali l'età, l'orientamento sessuale, la religione e le convinzioni personali, la disabilità, ***l'origine sociale e le condizioni socioeconomiche*** o altri. Gli organismi per le pari opportunità svolgono un ruolo importante nel promuovere l'uguaglianza e garantire l'efficace applicazione della legislazione in materia di parità di trattamento, in particolare fornendo assistenza indipendente alle vittime di discriminazione, conducendo indagini indipendenti sulla discriminazione, pubblicando rapporti indipendenti ed esprimendo raccomandazioni su qualunque tema legato alla discriminazione nel loro paese. EQUINET è stata istituita nel 2007. Ne fanno parte gli organismi nazionali per la promozione della parità di trattamento quale definita dalle direttive 2000/43/CE¹⁵ e 2004/113/CE¹⁶ del Consiglio e dalle direttive 2006/54/CE¹⁷ e 2010/41/UE¹⁸ del Parlamento europeo e del Consiglio. EQUINET si trova in una situazione eccezionale, essendo l'unico soggetto che garantisce il coordinamento delle attività tra gli organismi per le pari opportunità.

dell'UE in materia di non discriminazione negli Stati membri e dovrebbe essere sostenuta dal programma.

¹⁵ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

¹⁶ Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

¹⁷ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

¹⁸ Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).

¹⁵ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

¹⁶ Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

¹⁷ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

¹⁸ Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).

Or. fr

Emendamento 98 **Helga Trüpel, Romeo Franz**

Proposta di regolamento **Considerando 17**

Testo della Commissione

(17) Conformemente agli atti dell'Unione in materia di parità di

Emendamento

(17) Conformemente agli atti dell'Unione in materia di parità di

trattamento, gli Stati membri hanno istituito organismi indipendenti per la promozione della parità di trattamento, comunemente noti come "organismi per le pari opportunità", al fine di contrastare la discriminazione fondata sulla razza e l'origine etnica e sul genere. Molti Stati membri si sono tuttavia spinti oltre tali obblighi e hanno fatto sì che gli organismi per le pari opportunità possano anche occuparsi della discriminazione fondata su altri motivi, quali l'età, l'orientamento sessuale, la religione e le convinzioni personali, la disabilità o altri. Gli organismi per le pari opportunità svolgono un ruolo importante nel promuovere l'uguaglianza e garantire l'efficace applicazione della legislazione in materia di parità di trattamento, in particolare fornendo assistenza indipendente alle vittime di discriminazione, conducendo indagini indipendenti sulla discriminazione, pubblicando rapporti indipendenti ed esprimendo raccomandazioni su qualunque tema legato alla discriminazione nel loro paese. A questo proposito è essenziale che il lavoro degli organismi per le pari opportunità venga coordinato a livello dell'Unione. EQUINET è stata istituita nel 2007. Ne fanno parte gli organismi nazionali per la promozione della parità di trattamento quale definita dalle direttive 2000/43/CE¹⁵ e 2004/113/CE¹⁶ del Consiglio, e dalle direttive 2006/54/CE¹⁷ e 2010/41/UE¹⁸ del Parlamento europeo e del Consiglio. EQUINET si trova in una situazione eccezionale, essendo l'unico soggetto che garantisce il coordinamento delle attività tra gli organismi per le pari opportunità. L'attività di coordinamento condotta da EQUINET è essenziale per la corretta applicazione della normativa dell'UE in materia di non discriminazione negli Stati membri e dovrebbe essere sostenuta dal programma.

trattamento, gli Stati membri hanno istituito organismi indipendenti per la promozione della parità di trattamento, comunemente noti come "organismi per le pari opportunità", al fine di contrastare la discriminazione fondata sulla razza e l'origine etnica e sul genere. Molti Stati membri si sono tuttavia spinti oltre tali obblighi e hanno fatto sì che gli organismi per le pari opportunità possano anche occuparsi della discriminazione fondata su altri motivi, quali *la lingua*, l'età, l'orientamento sessuale, la religione e le convinzioni personali, la disabilità o altri. Gli organismi per le pari opportunità svolgono un ruolo importante nel promuovere l'uguaglianza e garantire l'efficace applicazione della legislazione in materia di parità di trattamento, in particolare fornendo assistenza indipendente alle vittime di discriminazione, conducendo indagini indipendenti sulla discriminazione, pubblicando rapporti indipendenti ed esprimendo raccomandazioni su qualunque tema legato alla discriminazione nel loro paese. A questo proposito è essenziale che il lavoro degli organismi per le pari opportunità venga coordinato a livello dell'Unione. EQUINET è stata istituita nel 2007. Ne fanno parte gli organismi nazionali per la promozione della parità di trattamento quale definita dalle direttive 2000/43/CE¹⁵ e 2004/113/CE¹⁶ del Consiglio, e dalle direttive 2006/54/CE¹⁷ e 2010/41/UE¹⁸ del Parlamento europeo e del Consiglio. EQUINET si trova in una situazione eccezionale, essendo l'unico soggetto che garantisce il coordinamento delle attività tra gli organismi per le pari opportunità. L'attività di coordinamento condotta da EQUINET è essenziale per la corretta applicazione della normativa dell'UE in materia di non discriminazione negli Stati membri e dovrebbe essere sostenuta dal programma.

¹⁵ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

¹⁶ Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

¹⁷ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

¹⁸ Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).

¹⁵ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

¹⁶ Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

¹⁷ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

¹⁸ Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).

Or. en

Emendamento 99 **Dominique Bilde**

Proposta di regolamento **Considerando 18**

Testo della Commissione

(18) Gli organi indipendenti in materia di diritti umani e le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo essenziale nella promozione e nella tutela dei valori comuni dell'Unione a norma dell'articolo 2 del TUE, nonché nella sensibilizzazione e nel contributo all'effettivo esercizio dei

Emendamento

(18) Gli organi indipendenti in materia di diritti umani e le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo essenziale nella promozione e nella tutela dei valori comuni dell'Unione a norma dell'articolo 2 del TUE, nonché nella sensibilizzazione e nel contributo all'effettivo esercizio dei

diritti previsti dal diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Come espresso nella risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018, un sostegno finanziario adeguato è essenziale per lo sviluppo di un ambiente favorevole e sostenibile affinché le organizzazioni della società civile rafforzino il loro ruolo e svolgano le loro funzioni in modo indipendente ed efficace. Integrando le iniziative a livello nazionale, i finanziamenti dell'UE dovrebbero quindi contribuire a sostenere, potenziare e sviluppare le capacità delle organizzazioni indipendenti della società civile impegnate nella promozione dei diritti umani le cui attività contribuiscono all'applicazione strategica dei diritti previsti dal diritto dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, anche con attività di sensibilizzazione e sorveglianza, oltre che a promuovere e tutelare i valori comuni dell'Unione a livello nazionale e a sensibilizzare in merito.

diritti previsti dal diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Come espresso nella risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018, un sostegno finanziario adeguato è essenziale per lo sviluppo di un ambiente favorevole e sostenibile affinché le organizzazioni della società civile rafforzino il loro ruolo e svolgano le loro funzioni in modo indipendente ed efficace. Integrando le iniziative a livello nazionale, i finanziamenti dell'UE dovrebbero quindi contribuire a sostenere, potenziare e sviluppare le capacità delle organizzazioni indipendenti della società civile impegnate nella promozione dei diritti umani le cui attività contribuiscono all'applicazione strategica dei diritti previsti dal diritto dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, anche con attività di sensibilizzazione e sorveglianza, oltre che a promuovere e tutelare i valori comuni dell'Unione a livello nazionale e a sensibilizzare in merito, *purché tali azioni siano apolitiche e non comportino alcuna interferenza negli affari interni di uno Stato membro e non violino in alcun modo la legislazione di tale Stato. Occorre osservare che uno Stato membro ha il diritto di regolamentare o, se del caso, limitare l'esercizio di determinate attività o la presenza di determinate entità sul suo territorio per motivi di ordine pubblico, fatto salvo il rispetto della legislazione applicabile in materia di libertà di associazione.*

Or. fr

Emendamento 100
Helga Trüpel, Romeo Franz

Proposta di regolamento
Considerando 18

(18) Gli organi indipendenti in materia di diritti umani e le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo essenziale nella promozione e nella tutela dei valori comuni dell'Unione a norma dell'articolo 2 del TUE, nonché nella sensibilizzazione e nel contributo all'effettivo esercizio dei diritti previsti dal diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Come espresso nella risoluzione del Parlamento europeo del **18** aprile 2018, un sostegno finanziario adeguato è **essenziale** per lo sviluppo di un ambiente favorevole e sostenibile affinché le organizzazioni della società civile rafforzino il loro ruolo e svolgano le loro funzioni in modo indipendente ed efficace. Integrando le iniziative a livello nazionale, i finanziamenti dell'UE dovrebbero quindi contribuire a sostenere, potenziare e sviluppare le capacità delle organizzazioni indipendenti della società civile impegnate nella promozione dei diritti umani le cui attività contribuiscono all'applicazione strategica dei diritti previsti dal diritto dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, anche con attività di sensibilizzazione e sorveglianza, oltre che a promuovere e tutelare i valori comuni dell'Unione a livello nazionale e a sensibilizzare in merito.

(18) Gli organi indipendenti in materia di diritti umani e le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo essenziale nella promozione e nella tutela dei valori comuni dell'Unione a norma dell'articolo 2 del TUE, nonché nella sensibilizzazione e nel contributo all'effettivo esercizio dei diritti previsti dal diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Come espresso nella risoluzione del Parlamento europeo del **19** aprile 2018, **un incremento dei finanziamenti** e un sostegno finanziario adeguato **sono essenziali** per lo sviluppo di un ambiente favorevole e sostenibile affinché le organizzazioni della società civile rafforzino il loro ruolo e svolgano le loro funzioni in modo indipendente ed efficace. Integrando le iniziative a livello nazionale, i finanziamenti dell'UE dovrebbero quindi contribuire a sostenere, potenziare e sviluppare, **anche attraverso adeguati finanziamenti di base e opzioni di costo, regole finanziarie e procedure semplificate**, le capacità delle organizzazioni indipendenti della società civile impegnate nella promozione dei diritti umani le cui attività contribuiscono all'applicazione strategica dei diritti previsti dal diritto dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, anche con attività di sensibilizzazione e sorveglianza, oltre che a promuovere e tutelare i valori comuni dell'Unione a livello nazionale e a sensibilizzare in merito.

Or. en

Emendamento 101
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) La Commissione dovrebbe garantire coerenza, complementarità e sinergie complessive con il lavoro degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, come l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, e dovrebbe fare il punto dell'operato di altri attori nazionali *e internazionali* nei settori interessati dal programma.

Emendamento

(19) La Commissione dovrebbe garantire coerenza, complementarità e sinergie complessive con il lavoro degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, come l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, e dovrebbe fare il punto dell'operato di altri attori nazionali nei settori interessati dal programma.

Or. fr

Emendamento 102

Dominique Bilde

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Il programma dovrebbe essere aperto, a talune condizioni, alla partecipazione dei membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), dei membri dell'EFTA che non sono membri del SEE e di altri paesi europei. *Dovrebbero poter partecipare al programma anche i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati che beneficiano di una strategia di preadesione.*

Emendamento

(20) Il programma dovrebbe essere aperto, a talune condizioni, alla partecipazione dei membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), dei membri dell'EFTA che non sono membri del SEE e di altri paesi europei.

Or. fr

Emendamento 103

Curzio Maltese, Martina Michels

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, è necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte e la loro complementarità rispetto alle attività degli Stati membri, **ricercando nel contempo coerenza, complementarità e sinergie** con i programmi di finanziamento a sostegno dei settori strategici con stretti legami reciproci, in particolare nell'ambito del Fondo per la giustizia, i diritti e i valori (quindi con il programma Giustizia) e con i programmi Europa creativa e Erasmus+, per realizzare il potenziale degli scambi culturali nei settori della cultura, dei mezzi di comunicazione, delle arti, dell'istruzione e della creatività. **È necessario creare sinergie con altri programmi di finanziamento europei, in particolare nei settori dell'occupazione, del mercato interno, delle imprese, dei giovani, della salute, della cittadinanza, della giustizia, della migrazione, della sicurezza, della ricerca, dell'innovazione, della tecnologia, dell'industria, della coesione, del turismo, dei rapporti esterni, degli scambi e dello sviluppo.**

Emendamento

(21) Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, è necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte e la loro complementarità rispetto alle attività degli Stati membri. **Potrebbero essere ricercate sinergie chiare e trasparenti** con i programmi di finanziamento a sostegno dei settori strategici con stretti legami reciproci, in particolare nell'ambito del Fondo per la giustizia, i diritti e i valori (quindi con il programma Giustizia) e con i programmi Europa creativa e Erasmus+, per realizzare il potenziale degli scambi culturali nei settori della cultura, dei mezzi di comunicazione, delle arti, dell'istruzione **formale e non formale** e della creatività. **Le sinergie con Erasmus+ permetterebbero inoltre alla società civile giovanile di migliorare le proprie attività con un'attenzione particolare alla partecipazione dei giovani ai processi decisionali e politici a livello locale, nazionale e transnazionale.**

Or. en

Emendamento 104

Helga Trüpel, Romeo Franz, María Teresa Giménez Barbat

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, è necessario garantire

Emendamento

(21) Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, è necessario garantire

il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte e la loro complementarità rispetto alle attività degli Stati membri, ricercando nel contempo coerenza, complementarità e sinergie con i programmi di finanziamento a sostegno dei settori strategici con stretti legami reciproci, in particolare nell'ambito del Fondo per la giustizia, i diritti e i valori (quindi con il programma Giustizia) e con i programmi Europa creativa e Erasmus+, per realizzare il potenziale degli scambi culturali nei settori della cultura, dei mezzi di comunicazione, delle arti, dell'istruzione e della creatività. È necessario creare sinergie con altri programmi di finanziamento europei, in particolare nei settori dell'occupazione, del mercato interno, delle imprese, dei giovani, della salute, della cittadinanza, dalla giustizia, della migrazione, della sicurezza, della ricerca, dell'innovazione, della tecnologia, dell'industria, della coesione, del turismo, dei rapporti esterni, degli scambi e dello sviluppo.

il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte e la loro complementarità rispetto alle attività degli Stati membri, ricercando nel contempo coerenza, complementarità e sinergie con i programmi di finanziamento a sostegno dei settori strategici con stretti legami reciproci, in particolare nell'ambito del Fondo per la giustizia, i diritti e i valori (quindi con il programma Giustizia) e con i programmi Europa creativa e Erasmus+, per realizzare il potenziale degli scambi culturali nei settori della cultura, dei mezzi di comunicazione, delle arti, dell'istruzione e della creatività. È necessario creare sinergie con altri programmi di finanziamento europei, in particolare nei settori dell'occupazione, del mercato interno, delle imprese, dei giovani, della salute, della cittadinanza, dalla giustizia, della migrazione, della sicurezza, della ricerca, dell'innovazione, della tecnologia, dell'industria, della coesione, *del clima*, del turismo, dei rapporti esterni, degli scambi e dello sviluppo.

Or. en

Emendamento 105

Silvia Costa

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, è necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte e la loro complementarità rispetto alle attività degli Stati membri, ricercando nel contempo coerenza, complementarità e sinergie con i programmi di finanziamento a sostegno dei settori strategici con stretti legami reciproci, in particolare nell'ambito del Fondo per la giustizia, i diritti e i valori

Emendamento

(21) Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, è necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte e la loro complementarità rispetto alle attività degli Stati membri, ricercando nel contempo coerenza, complementarità e sinergie con i programmi di finanziamento a sostegno dei settori strategici con stretti legami reciproci, in particolare nell'ambito del Fondo per la giustizia, i diritti e i valori

(quindi con il programma Giustizia) e con i programmi Europa creativa e Erasmus+, per realizzare il potenziale degli scambi culturali nei settori della cultura, dei mezzi di comunicazione, delle arti, dell'istruzione e della creatività. È necessario creare sinergie con altri programmi di finanziamento europei, in particolare nei settori dell'occupazione, del mercato interno, delle imprese, dei giovani, della salute, della cittadinanza, **dalla** giustizia, della migrazione, della sicurezza, della ricerca, dell'innovazione, della tecnologia, dell'industria, della coesione, del turismo, dei rapporti esterni, degli scambi e dello sviluppo.

(quindi con il programma Giustizia) e con i programmi Europa creativa, **corpo europeo di solidarietà ed** Erasmus, per realizzare il potenziale degli scambi culturali nei settori della cultura, **dell'audiovisivo**, dei mezzi di comunicazione, delle arti, dell'istruzione e della creatività. È necessario creare sinergie con altri programmi di finanziamento europei, in particolare nei settori dell'occupazione, del mercato interno, delle imprese, dei giovani, **del volontariato e del terzo settore, dell'inclusione sociale - in particolare dei migranti e dei più svantaggiati -, dell'istruzione e della formazione professionale, dell'apprendimento non formale e informale, dello sport**, della salute, della cittadinanza, **della** giustizia, della migrazione, della sicurezza, della ricerca, dell'innovazione, della tecnologia, dell'industria, della coesione, del turismo, **dell'allargamento, della cooperazione internazionale**, dei rapporti esterni, degli scambi e dello sviluppo.

Or. it

Emendamento 106 **Dominique Bilde**

Proposta di regolamento **Considerando 21**

Testo della Commissione

(21) Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, è necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte e la loro complementarità rispetto alle attività degli Stati membri, ricercando nel contempo coerenza, complementarità e sinergie con i programmi di finanziamento a sostegno dei settori strategici con stretti legami reciproci, in particolare nell'ambito del Fondo per la giustizia, i diritti e i valori

Emendamento

(21) Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, è necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte e la loro complementarità rispetto alle attività degli Stati membri, ricercando nel contempo coerenza, complementarità e sinergie con i programmi di finanziamento a sostegno dei settori strategici con stretti legami reciproci, in particolare nell'ambito del Fondo per la giustizia, i diritti e i valori

(quindi con il programma Giustizia) *e con i programmi Europa creativa e Erasmus+*, per realizzare il potenziale degli scambi culturali nei settori della cultura, dei mezzi di comunicazione, delle arti, dell'istruzione e della creatività. È necessario creare sinergie con altri programmi di finanziamento europei, in particolare nei settori dell'occupazione, del mercato interno, delle imprese, dei giovani, della salute, della cittadinanza, dalla giustizia, della *migrazione, della* sicurezza, della ricerca, dell'innovazione, della tecnologia, dell'industria, della coesione, del turismo, dei rapporti esterni, degli scambi e dello sviluppo.

(quindi con il programma Giustizia), per realizzare il potenziale degli scambi culturali nei settori della cultura, dei mezzi di comunicazione, delle arti, dell'istruzione e della creatività. È necessario creare sinergie con altri programmi di finanziamento europei, in particolare nei settori dell'occupazione, del mercato interno, delle imprese, dei giovani, della salute, della cittadinanza, dalla giustizia, della sicurezza, della ricerca, dell'innovazione, della tecnologia, dell'industria, della coesione, del turismo, dei rapporti esterni, degli scambi e dello sviluppo.

Or. fr

Emendamento 107
Helga Trüpel, Romeo Franz

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Al presente programma si applica il regolamento (UE, Euratom) [the new FR] ("regolamento finanziario"). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

Emendamento

(23) Al presente programma si applica il regolamento (UE, Euratom) [the new FR] ("regolamento finanziario"). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio *e richiede la piena trasparenza per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse, la sana gestione finanziaria e l'utilizzo prudente delle risorse. In particolare, regole relative alla possibilità per le organizzazioni della società civile a livello locale, regionale, nazionale o transnazionale di essere finanziate mediante sovvenzioni di funzionamento pluriennali, sovvenzioni a cascata e*

Emendamento 108

María Teresa Giménez Barbat, Helga Trüpel, Yana Toom

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰, ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95²¹, (Euratom, CE) n. 2185/96²² e (UE) 2017/1939²³ del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli

Emendamento

(24) Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza, ***al fine di conseguire un tasso di successi positivo, in particolare per le sovvenzioni delle azioni e dei progetti.*** A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, ***tenendo altresì conto di ulteriori parametri da includere, in modo che le persone con esigenze particolari possano essere incluse in maniera più efficace,*** nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰, ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95²¹, (Euratom, CE) n. 2185/96²² e (UE) 2017/1939²³ del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se

e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

²⁰ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

²¹ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

²² Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul

del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

²⁰ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

²¹ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

²² Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul

posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

²³ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283, del 31.10.2017, pag. 1).

²⁴ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

²³ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283, del 31.10.2017, pag. 1).

²⁴ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Or. en

Emendamento 109 **Helga Trüpel, Romeo Franz**

Proposta di regolamento **Considerando 24**

Testo della Commissione

(24) Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰,

Emendamento

(24) Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi, **delle dimensioni e delle capacità dei pertinenti portatori di interessi e dei beneficiari individuati** e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. **I requisiti relativi**

ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95²¹, (Euratom, CE) n. 2185/96²² e (UE) 2017/1939²³ del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

²⁰ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle

ai cofinanziamenti dovrebbero includere i contributi in natura, e possono essere derogati in caso di finanziamenti complementari limitati. In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰, ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95²¹, (Euratom, CE) n. 2185/96²² e (UE) 2017/1939²³ del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

²⁰ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle

indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

²¹ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

²² Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

²³ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283, del 31.10.2017, pag. 1).

²⁴ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

²¹ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

²² Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

²³ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283, del 31.10.2017, pag. 1).

²⁴ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Or. en

Emendamento 110 **Dominique Bilde**

Proposta di regolamento **Considerando 24**

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di raggiungere risultati, tenendo conto, in particolare, dei costi del controllo, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari e a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰ e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95²¹, (Euratom, CE) n. 2185/96²² e (UE) 2017/1939 del Consiglio²³, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure *proporzionate*, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla

(24) Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di raggiungere risultati, tenendo conto, in particolare, dei costi del controllo, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari e a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰ e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95²¹, (Euratom, CE) n. 2185/96²² e (UE) 2017/1939 del Consiglio²³, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure *rigorose ed efficaci*, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti

Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

²⁰ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

²¹ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

²² Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

²³ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283, del 31.10.2017, pag. 1).

²⁴ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

²⁰ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

²¹ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

²² Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

²³ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283, del 31.10.2017, pag. 1).

²⁴ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Or. fr

Emendamento 111
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione

(29) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare il programma sulla base di informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili, come base per valutare gli effetti del programma sul campo.

Emendamento

(29) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare **regolarmente** il programma **almeno a metà periodo** sulla base di informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili, come base per valutare gli effetti del programma sul campo. ***Questa valutazione a metà periodo si traduce nella pubblicazione di una relazione pubblica, presentata in particolare al Parlamento europeo nel corso di un'audizione.***

Or. fr

Emendamento 112
Helga Trüpel, Romeo Franz, María Teresa Giménez Barbat

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Al fine di garantire **condizioni uniformi di** attuazione del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli indicatori di cui agli articoli 14 e 16 e all'allegato II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori

Emendamento

(30) Al fine di garantire *l'*attuazione del presente regolamento, ***per assicurare una valutazione efficace del suo avanzamento verso il conseguimento dei suoi obiettivi***, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo ***ai programmi di lavoro a norma***

la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

dell'articolo 13 e agli indicatori di cui agli articoli 14 e 16 e all'allegato II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Or. en

Emendamento 113 **Dominique Bilde**

Proposta di regolamento **Considerando 30**

Testo della Commissione

(30) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli indicatori di cui agli articoli 14 e 16 e all'allegato II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono

Emendamento

(30) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione ***fino al 2027*** il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli indicatori di cui agli articoli 14 e 16 e all'allegato II. ***Questo potere può essere revocato dal Parlamento europeo in qualsiasi momento.*** È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di

tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Or. fr

Emendamento 114

Helga Trüpel, Romeo Franz, María Teresa Giménez Barbat

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶.

soppresso

²⁶ *Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).*

Or. en

Emendamento 115

Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento istituisce il programma Diritti e valori ("programma").

Emendamento

Il presente regolamento istituisce il programma **Cittadinanza**, diritti e valori ("programma") **per il periodo 2021-2027**.

Or. fr

Emendamento 116

Luigi Morgano

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento istituisce il programma Diritti e valori ("programma").

Emendamento

Il presente regolamento istituisce il programma Diritti, **doveri, cittadinanza** e valori ("programma").

Or. it

Emendamento 117

Helga Trüpel, Romeo Franz, María Teresa Giménez Barbat

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento istituisce il programma Diritti e valori ("programma").

Emendamento

Il presente regolamento istituisce il programma **Cittadini**, diritti e valori ("programma").

Or. en

Emendamento 118

Silvia Costa

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'obiettivo generale del programma è proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti nei trattati dell'UE, anche sostenendo le organizzazioni della società civile, al fine di sostenere società aperte, democratiche e inclusive.

Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma è proteggere e promuovere **la cittadinanza europea**, i diritti e i valori sanciti nei trattati dell'UE, anche sostenendo le organizzazioni della società civile, **soprattutto a livello locale**, al fine di sostenere società aperte, democratiche e inclusive, **nonché portatori di interessi fondamentali quali le associazioni di cittadini, le ONG, le chiese e le associazioni o comunità religiose, gruppi di riflessione, istituzioni di ricerca, culturali ed accademiche**.

Or. en

Emendamento 119
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'obiettivo generale del programma è proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti nei trattati dell'UE, anche sostenendo le organizzazioni della società civile, **al fine** di sostenere società aperte, democratiche e inclusive.

Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma è proteggere e promuovere i diritti **nonché i principi** e i valori sanciti nei trattati dell'UE, **sulla base dei quali quest'ultima è stata fondata**, anche sostenendo le organizzazioni della società civile, **le comunità locali e i cittadini, al fine di ricordare a tutti i cittadini l'importanza di questi valori e principi e** di sostenere così società aperte, democratiche e inclusive.

Or. fr

Emendamento 120

Luigi Morgano

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'obiettivo generale del programma è proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti nei trattati dell'UE, anche sostenendo le organizzazioni della società civile, al fine di sostenere società aperte, democratiche e inclusive.

Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma è proteggere e promuovere i diritti, ***i doveri, i principi*** e i valori sanciti nei trattati dell'UE, anche sostenendo le organizzazioni della società civile, ***le entità disciplinate dall'articolo 17 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea***, al fine di sostenere società aperte, democratiche e inclusive.

Or. it

Emendamento 121
Curzio Maltese, Martina Michels

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'obiettivo generale del programma è proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti nei trattati dell'UE, anche sostenendo le organizzazioni della società civile, al fine di sostenere società aperte, democratiche e inclusive.

Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma è proteggere e promuovere i diritti e i valori ***dei cittadini*** sanciti nei trattati dell'UE, anche sostenendo ***e sviluppando la capacità delle*** organizzazioni della società civile ***a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale***, al fine di sostenere società aperte, democratiche e inclusive.

Or. en

Emendamento 122
Julie Ward

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'obiettivo generale del programma è proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti nei trattati dell'UE, anche sostenendo le organizzazioni della società civile, al fine di sostenere società aperte, democratiche e inclusive.

Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma è proteggere e promuovere i diritti e i valori **e lo Stato di diritto** sanciti nei trattati dell'UE, anche sostenendo le organizzazioni della società civile **a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale**, al fine di sostenere società aperte, democratiche e inclusive.

Or. en

Emendamento 123

Santiago Fisas Aixelà, Svetoslav Hristov Malinov, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Brando Benifei, Eider Gardiazabal Rubial, Eva Maydell

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'obiettivo generale del programma è proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti nei trattati dell'UE, anche sostenendo le organizzazioni della società civile, al fine di sostenere società aperte, democratiche e inclusive.

Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma è proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti nei trattati dell'UE, anche sostenendo **e sviluppando la capacità delle** organizzazioni della società civile **a livello locale, nazionale e transnazionale**, al fine di sostenere società aperte, democratiche e inclusive.

Or. en

Emendamento 124

Michaela Šojdrová

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'obiettivo generale del programma è proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti nei trattati dell'UE, anche

Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma è proteggere e promuovere i diritti e i valori **e la cittadinanza** sanciti nei trattati

sostenendo le organizzazioni della società civile, al fine di sostenere società aperte, democratiche e inclusive.

dell'UE, anche sostenendo le organizzazioni della società civile, al fine di sostenere società aperte, democratiche e inclusive.

Or. en

Emendamento 125
Martina Michels

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nella vita democratica dell'Unione (sezione Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini);

Emendamento

b) promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nella vita democratica dell'Unione (sezione Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini), ***in particolare delle persone appartenenti a gruppi sottorappresentati e svantaggiati come i giovani;***

Or. en

Emendamento 126
Isabella Adinolfi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nella vita democratica dell'Unione (sezione Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini);

Emendamento

b) promuovere ***la democrazia, la libertà di espressione e il pluralismo,*** il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nella vita democratica dell'Unione (sezione Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini);

Or. en

Emendamento 127

Silvia Costa

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nella vita democratica dell'Unione (sezione Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini);

Emendamento

b) promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini **e in particolare dei giovani** nella vita democratica dell'Unione (sezione Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini);

Or. en

Emendamento 128

Dominique Bilde

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) prevenire e contrastare le disuguaglianze e la discriminazione fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e sostenere le politiche globali finalizzate a promuovere la parità di genere e la non discriminazione e la loro integrazione, nonché le politiche di lotta contro il razzismo e ogni forma di intolleranza;

Emendamento

a) prevenire e contrastare le disuguaglianze e la discriminazione fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, **in particolare le convinzioni politiche**, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, **l'origine sociale o lo status socioeconomico** e sostenere le politiche globali finalizzate a promuovere la parità di genere e la non discriminazione e la loro integrazione, nonché le politiche di lotta contro il razzismo e ogni forma di intolleranza;

Or. fr

Emendamento 129

Helga Trüpel, Romeo Franz, María Teresa Giménez Barbat

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) tutelare e promuovere i diritti dei minori e delle persone con disabilità, i diritti di cittadinanza dell'Unione e il diritto alla protezione dei dati personali.

Emendamento

b) tutelare e promuovere i diritti dei minori e delle persone con disabilità, i diritti di cittadinanza dell'Unione, ***inclusa l'iniziativa civica europea***, e il diritto alla protezione dei dati personali.

Or. en

Emendamento 130 **Dominique Bilde**

Proposta di regolamento **Articolo 3 – lettera b**

Testo della Commissione

b) tutelare e promuovere i diritti dei minori e delle persone con disabilità, i diritti di cittadinanza dell'Unione e il diritto alla protezione dei dati personali.

Emendamento

b) tutelare e promuovere i diritti dei minori e delle persone con disabilità, i diritti di cittadinanza dell'Unione e il diritto alla protezione ***della vita privata e familiare e*** dei dati personali;

Or. fr

Emendamento 131 **Julie Ward, Brando Benifei, Emma McClarkin, Eider Gardiazabal Rubial, Eva Maydell**

Proposta di regolamento **Articolo 3 – lettera b**

Testo della Commissione

b) tutelare e promuovere i diritti dei minori e delle persone con disabilità, i diritti di cittadinanza dell'Unione e il diritto alla protezione dei dati personali.

Emendamento

b) tutelare e promuovere i diritti dei minori, ***dei giovani*** e delle persone con disabilità, i diritti di cittadinanza dell'Unione e il diritto alla protezione dei dati personali.

Or. en

Emendamento 132
Silvia Costa

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) accrescere la comprensione, da parte dei cittadini, dell'Unione, della sua storia, del *suo* patrimonio culturale e della *sua* diversità;

Emendamento

a) accrescere la comprensione, da parte dei cittadini, dell'Unione, della sua storia, **della sua memoria e della millenaria civiltà che ne è alla base, anche attraverso la promozione dell'educazione formale e non formale alla cittadinanza europea; realizzare iniziative per la valorizzazione della cultura e del patrimonio culturale materiale e immateriale europei, della diversità culturale e linguistica, della tolleranza, della comprensione reciproca che sono al cuore del progetto europeo; sostenere azioni mirate a facilitare l'inclusione dei migranti nelle comunità di arrivo e nel tessuto sociale e culturale dell'UE e a contrastare ogni forma di odio e discriminazione;**

Or. it

Emendamento 133
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) **accrescere la** comprensione, da parte dei cittadini, dell'Unione, **della sua storia**, del suo patrimonio culturale e della sua diversità;

Emendamento

a) **sostenere progetti volti a incoraggiare i cittadini ad acquisire una migliore conoscenza della loro storia comune e a rammentare loro gli eventi che hanno preceduto l'istituzione dell'UE; favorire una migliore** comprensione, da parte dei cittadini, dell'Unione, **delle sue**

origini, della sua ragione d'essere e dei risultati conseguiti, una consapevolezza dell'importanza dei principi e dei valori su cui si basa e un riconoscimento della ricchezza del suo patrimonio culturale e della sua diversità;

Or. fr

Emendamento 134
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) accrescere la comprensione, da parte dei cittadini, dell'Unione, della *sua* storia, del suo patrimonio culturale e della *sua* diversità;

Emendamento

a) accrescere la comprensione, da parte dei cittadini, dell'Unione, della storia *e della cultura nazionali degli Stati membri*, del suo patrimonio culturale *comune e del suo patrimonio, in particolare quello greco-latino e giudeo-cristiano* e della diversità *delle culture nazionali degli Stati membri*;

Or. fr

Emendamento 135
Curzio Maltese, Martina Michels

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) accrescere la comprensione, da parte dei cittadini, dell'Unione, della sua storia, del suo patrimonio culturale *e* della sua diversità;

Emendamento

a) accrescere la comprensione, da parte dei cittadini, *e in particolare delle persone appartenenti a gruppi svantaggiati o sottorappresentati della società come i giovani*, dell'Unione, *dei suoi valori*, della sua storia, *della sua cultura e* del suo patrimonio culturale, *nonché* della sua diversità;

Emendamento 136
Luigi Morgano

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) accrescere la comprensione, da parte dei cittadini, dell'Unione, della sua storia, del suo patrimonio culturale e della sua diversità;

Emendamento

a) accrescere la comprensione, da parte dei cittadini, dell'Unione, della sua storia, **delle comuni radici spirituali e morali dell'Europa**, del suo patrimonio culturale **materiale e immateriale** e della sua diversità **linguistica e culturale**;

Or. it

Emendamento 137
María Teresa Giménez Barbat, Helga Trüpel, Yana Toom

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) accrescere la comprensione, da parte dei cittadini, dell'Unione, della sua **storia**, del suo patrimonio culturale e della sua diversità;

Emendamento

a) accrescere la comprensione, da parte dei cittadini, **dei valori comuni** dell'Unione, della sua **memoria storica quale fondamento di un futuro comune**, del suo patrimonio culturale e della sua diversità;

Or. en

Emendamento 138
Brando Benifei, Julie Ward, Eider Gardiazabal Rubial, Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) accrescere la comprensione, da parte dei cittadini, dell'Unione, della sua storia, del suo patrimonio culturale e della sua diversità;

Emendamento

a) accrescere la comprensione, da parte dei cittadini **e in particolare dei giovani**, dell'Unione, della sua storia, **delle sue culture**, del suo patrimonio culturale e della sua diversità;

Or. en

Emendamento 139

Isabella Adinolfi

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) accrescere la comprensione, da parte dei cittadini, dell'Unione, della sua storia, del suo patrimonio culturale e della sua diversità;

Emendamento

a) accrescere la comprensione, da parte dei cittadini, dell'Unione, **delle sue sfide presenti e future**, della sua storia, del suo patrimonio culturale e della sua diversità;

Or. en

Emendamento 140

Svetoslav Hristov Malinov, María Teresa Giménez Barbat

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) accrescere la comprensione, da parte dei cittadini, dell'Unione, della sua storia, del suo patrimonio culturale e della sua diversità;

Emendamento

a) accrescere la comprensione, da parte dei cittadini, dell'Unione, **dei suoi valori**, della sua storia, del suo patrimonio culturale e della sua diversità;

Or. en

Emendamento 141

Julie Ward

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) accrescere la comprensione, da parte dei cittadini, dell'Unione, della sua storia, del suo patrimonio culturale e della sua diversità;

Emendamento

a) accrescere la comprensione, da parte dei cittadini, dell'Unione, della sua storia, **delle culture**, del suo patrimonio culturale e della sua diversità;

Or. en

Emendamento 142

Silvia Costa

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) favorire e sostenere lo scambio di buone pratiche di educazione alla cittadinanza europea, nell'ambito sia dell'istruzione formale sia dell'istruzione non formale;

Or. it

Emendamento 143

Silvia Costa

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) promuovere l'interazione e la cooperazione tra cittadini di paesi diversi; promuovere la partecipazione civica e democratica dei cittadini, consentendo **ai cittadini** e alle associazioni rappresentative di far conoscere e di scambiare

b) promuovere l'interazione e la cooperazione tra cittadini - ***in particolare giovani*** - di paesi diversi, ***tanto Stati membri dell'Unione quanto Stati in via di adesione, candidati, potenziali candidati e appartenenti al vicinato***; promuovere la partecipazione civica e democratica dei

pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

cittadini - *in particolare giovani* -, consentendo *ad essi* e alle associazioni rappresentative di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione, *valorizzando il dialogo interculturale e inter-religioso*;

Or. it

Emendamento 144
Isabella Adinolfi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) promuovere l'interazione e la cooperazione tra cittadini di paesi diversi; *promuovere la partecipazione civica e democratica dei cittadini, consentendo ai cittadini e alle associazioni rappresentative di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.*

Emendamento

b) promuovere l'interazione e la cooperazione tra cittadini di paesi diversi.

Or. en

Emendamento 145
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) promuovere l'interazione e la cooperazione tra cittadini di *paesi* diversi; promuovere la partecipazione civica e democratica dei cittadini, consentendo ai cittadini e alle associazioni rappresentative di far conoscere e di scambiare

Emendamento

b) promuovere l'interazione e la cooperazione tra cittadini di diversi *Stati membri e Stati europei*; promuovere la partecipazione civica e democratica dei cittadini, consentendo ai cittadini e alle associazioni rappresentative di far conoscere e di scambiare pubblicamente le

pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione;

Or. fr

Emendamento 146
Svetoslav Hristov Malinov

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) promuovere *l'interazione e la cooperazione tra cittadini di paesi diversi*; *promuovere* la partecipazione civica e *democratica* dei cittadini, consentendo ai cittadini e alle associazioni rappresentative di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

Emendamento

b) promuovere la partecipazione civica dei cittadini *alla vita democratica dell'Unione a livello locale, nazionale e transnazionale, anche sostenendo la società civile nella promozione e protezione dei valori dell'Unione*, consentendo ai cittadini e alle associazioni rappresentative di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione; *promuovere l'interazione e la cooperazione tra cittadini di paesi diversi*.

Or. en

Emendamento 147
Martina Michels

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) promuovere l'interazione e la cooperazione tra cittadini di paesi diversi; promuovere la partecipazione civica e democratica dei cittadini, consentendo *ai* cittadini e *alle* associazioni rappresentative di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

Emendamento

b) promuovere l'interazione e la cooperazione tra cittadini di paesi diversi; promuovere la partecipazione civica e democratica dei cittadini, consentendo *e* *sviluppano la capacità dei* cittadini e *delle* associazioni rappresentative della società civile, *dei governi locali e nazionali* di far conoscere e di scambiare

pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

Or. en

Emendamento 148
Julie Ward

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) promuovere l'interazione e la cooperazione tra cittadini di paesi diversi; promuovere la partecipazione civica e democratica dei cittadini, consentendo ai cittadini e alle associazioni rappresentative di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

Emendamento

b) promuovere l'interazione e la cooperazione tra cittadini di paesi diversi *e le loro comunità locali*; promuovere la partecipazione civica e democratica dei cittadini, consentendo ai cittadini e alle associazioni rappresentative di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione *e sul rispetto dei valori dell'UE*.

Or. en

Emendamento 149
María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) promuovere *l'interazione* e la cooperazione tra cittadini *di paesi diversi*; *promuovere la partecipazione civica e democratica* dei cittadini, *consentendo ai cittadini e alle associazioni rappresentative di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione*.

Emendamento

b) promuovere *il dialogo pubblico* e la cooperazione tra cittadini, *comuni, organizzazioni della società civile e istituzioni europee, al fine di rafforzare il coinvolgimento* dei cittadini *nella società*.

Or. en

Emendamento 150
Isabella Adinolfi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) promuovere la partecipazione attiva, civica e democratica dei cittadini, consentendo ai cittadini, alle associazioni rappresentative e alle organizzazioni della società civile di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione, contribuendo in tal modo alla definizione dell'agenda politica dell'UE.

Or. en

Emendamento 151
Silvia Costa

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) favorire e sostenere l'aggregazione e la proposta organizzata, sia in forma di associazione tra cittadini sia in forma di rete di più soggetti giuridici, al fine di promuovere più efficacemente gli obiettivi di cui ai punti precedenti;

Or. it

Emendamento 152
María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione civica dei cittadini alla vita democratica dell'Unione, facendo conoscere e scambiando pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

Or. en

Emendamento 153
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro minori, giovani, donne e altri gruppi a rischio;

a) prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro minori, giovani, donne e altri gruppi a rischio, ***ovvero, in particolare, i disabili;***

Or. fr

Emendamento 154
Curzio Maltese, Martina Michels

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di **[641 705 000]** EUR a prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di **[1 400 000 000]** EUR a prezzi correnti.

Or. en

Emendamento 155
Julie Ward

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di [641 705 000] EUR a prezzi correnti.

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di [908 705 000] EUR a prezzi correnti.

Or. en

Emendamento 156
Martina Michels

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) [233 000 000] EUR per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento

b) [500 000 000] EUR per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b); ***a titolo indicativo, circa il 5 % del bilancio totale assegnato a questo obiettivo è destinato alle azioni commemorative, il 75 % all'impegno democratico, il 10 % alle azioni di valorizzazione e il 10 % alla sua gestione;***

Or. en

Emendamento 157
María Teresa Giménez Barbat, Helga Trüpel, Svetoslav Hristov Malinov, Yana Toom

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) [233 000 000] EUR per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

b) [500.000.000] EUR *o almeno il 40 % della dotazione finanziaria del programma di cui all'articolo 6, paragrafo 1*, per *conseguire* l'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

Or. en

Emendamento 158

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Helga Trüpel

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi *informatici istituzionali*, gli studi, le riunioni di esperti e le comunicazioni sulle priorità e sui settori relativi agli obiettivi generali del programma.

Emendamento

3. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi *TIC*, gli studi, le riunioni di esperti e le comunicazioni sulle priorità e sui settori relativi agli obiettivi generali del programma, *con particolare attenzione rivolta alle iniziative volte a promuovere la conoscenza del programma, quali il portale di comunicazione unico online di agevole uso.*

Or. en

Emendamento 159

Helga Trüpel, Romeo Franz

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione destina almeno il 40 % delle risorse di cui al paragrafo 1 al

sostegno alle organizzazioni della società civile.

Or. en

Emendamento 160
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. *Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c). Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.*

soppresso

Or. fr

Emendamento 161
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) *i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle*

soppresso

condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

Or. fr

Emendamento 162
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

soppresso

Or. fr

Emendamento 163
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

– garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

– garantisca un giusto equilibrio tra i contributi, *in particolare, ma non solo, quelli finanziari*, e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

Or. fr

Emendamento 164
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– *sia condizionato alla reciprocità di accesso per gli Stati membri a programmi analoghi di tale Stato terzo;*

Or. fr

Emendamento 165
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Per quanto concerne la componente della cittadinanza attiva di cui all'articolo 4, la partecipazione è aperta solo ai paesi menzionati al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo.

Or. fr

Emendamento 166
Svetoslav Hristov Malinov

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il programma deve essere aperto solo ai paesi menzionati al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo.

Or. en

Emendamento 167
Curzio Maltese, Martina Michels

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il programma **può concedere** finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario.

Emendamento

2. Il programma **concede** finanziamenti, **mediante sovvenzioni di un'azione e sovvenzioni di funzionamento pluriennali**, in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, **ivi comprese opzioni di costo come il ricorso a somme forfettarie, costi unitari, tassi fissi, regimi di nuove sovvenzioni o sovvenzioni a cascata o procedure di domanda in due fasi. Il cofinanziamento in natura e il lavoro volontario sono inclusi nei costi ammissibili, al fine di favorire la partecipazione e il sostegno delle organizzazioni della società civile.**

Or. en

Emendamento 168
Helga Trüpel, Romeo Franz

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario.

Emendamento

2. Il programma può concedere finanziamenti, **mediante sovvenzioni di un'azione e sovvenzioni di funzionamento pluriennali**, in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, **ivi compreso il ricorso a somme forfettarie, costi unitari, tassi fissi e sovvenzioni a cascata. I requisiti relativi ai cofinanziamenti includono i contributi in natura, e possono essere derogati in caso di finanziamenti complementari limitati.**

Emendamento 169
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il programma prevede modalità di accesso alle informazioni relative al programma adattate alle persone con disabilità per consentire loro di esercitare pienamente i propri diritti e di partecipare a pieno titolo alla società in cui vivono.

Or. fr

Emendamento 170
Curzio Maltese, Martina Michels

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.

b) i soggetti giuridici **senza scopo di lucro** costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.

Or. en

Emendamento 171
Svetoslav Hristov Malinov

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.

b) i soggetti giuridici *senza scopo di lucro* costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.

Or. en

Emendamento 172
Helga Trüpel, Romeo Franz

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il programma *sarà attuato dai* programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario.

Emendamento

1. Il programma è *realizzato mediante* programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario.

Or. en

Emendamento 173
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione *adotta il programma* di lavoro *mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19.*

Emendamento

2. *Al fine di completare il presente regolamento* la Commissione *adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 definendo i programmi* di lavoro *e, se del caso, le priorità pluriennali su cui sono basati tali programmi. Nello sviluppo dei suoi programmi di lavoro, la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano la società civile e le organizzazioni che rappresentano le autorità locali e regionali.*

Or. fr

Emendamento 174
Julie Ward

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19.

Emendamento

2. La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19. ***La Commissione consulta le organizzazioni della società civile ai fini della preparazione del programma.***

Or. en

Emendamento 175
Helga Trüpel, Romeo Franz, María Teresa Giménez Barbat

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19.***

Emendamento

2. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo l'opportuno programma di lavoro.***

Or. en

Emendamento 176
Curzio Maltese

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il sistema di rendicontazione delle prestazioni garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per monitorare l'attuazione e i risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri.

3. Il sistema di rendicontazione delle prestazioni garantisce *l'elaborazione e* una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per monitorare l'attuazione e i risultati del programma. A tale scopo *è assicurata la partecipazione dei soggetti coinvolti nel programma*. Sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri.

Or. en

Emendamento 177
Michaela Šojdrová

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il sistema di rendicontazione delle prestazioni garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per monitorare l'attuazione e i risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri.

Emendamento

3. Il sistema di rendicontazione delle prestazioni garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per monitorare l'attuazione e i risultati del programma *inclusa la descrizione della ripartizione dei finanziamenti per i progetti specifici e le sinergie create tra gli attuali programmi di finanziamento, onde assicurare la trasparenza*. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri.

Or. en

Emendamento 178
Helga Trüpel, Romeo Franz, María Teresa Giménez Barbat

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il sistema di rendicontazione delle prestazioni garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per monitorare l'attuazione e i risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri.

Emendamento

3. Il sistema di rendicontazione delle prestazioni garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per monitorare l'attuazione e i risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati e ***meno onerosi*** ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri.

Or. en

Emendamento 179
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. La valutazione intermedia tiene conto dei risultati delle valutazioni dell'impatto a lungo termine dei programmi precedenti (Diritti, uguaglianza e cittadinanza e "L'Europa per i cittadini").

Emendamento

2. La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. La valutazione intermedia tiene conto dei risultati delle valutazioni dell'impatto a lungo termine dei programmi precedenti (Diritti, uguaglianza e cittadinanza e "L'Europa per i cittadini"). ***Questa valutazione intermedia è resa pubblica e dà luogo a un'audizione dinanzi al Parlamento europeo.***

Or. fr

Emendamento 180
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La valutazione intermedia del programma va effettuata **non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione** e comunque non oltre **quattro** anni dall'inizio **della sua attuazione**. La valutazione intermedia tiene conto dei risultati delle valutazioni dell'impatto a lungo termine dei programmi precedenti (Diritti, uguaglianza e cittadinanza e "L'Europa per i cittadini").

Emendamento

2. La valutazione intermedia del programma va effettuata **a metà periodo** e comunque non oltre **tre** anni dall'inizio **del programma**. La valutazione intermedia tiene conto dei risultati delle valutazioni dell'impatto a lungo termine dei programmi precedenti (Diritti, uguaglianza e cittadinanza e "L'Europa per i cittadini").

Or. fr

Emendamento 181

Helga Trüpel, Romeo Franz, María Teresa Giménez Barbat

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui **all'articolo** 14 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui **agli articoli 13 e** 14 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.

Or. en

Emendamento 182

Helga Trüpel, Romeo Franz, María Teresa Giménez Barbat

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui **all'articolo** 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla

Emendamento

3. La delega di potere di cui **agli articoli 13 e** 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla

pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 183

Helga Trüpel, Romeo Franz, María Teresa Giménez Barbat

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato a norma **dell'articolo** 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato a norma **degli articoli 13 e 14** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 184

Dominique Bilde

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione **rendono nota** l'origine **degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni**

Emendamento

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione **devono fornire informazioni circa l'origine di tali finanziamenti in tutti i documenti pertinenti relativi al programma.**

coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

Or. fr

Emendamento 185
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'Articolo 2.*

soppresso

Or. fr

Emendamento 186
Helga Trüpel, Romeo Franz, María Teresa Giménez Barbat

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 bis

Punti di contatto nazionali

Ogni Stato membro istituisce un punto di contatto nazionale indipendente con personale qualificato per fornire ai portatori di interessi (cittadini, organizzazioni e autorità regionali), ossia i potenziali beneficiari del programma, orientamenti, informazioni pratiche e

assistenza su tutti gli aspetti del programma, anche per quanto riguarda la procedura di presentazione delle domande e la redazione della proposta, la distribuzione della documentazione, la ricerca dei partner, la formazione e altre formalità.

Or. en

Emendamento 187

Emma McClarkin, Julie Ward, Brando Benifei, Eider Gardiazabal Rubial, Eva Maydell

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il comitato può riunirsi in formazioni specifiche per trattare le singole sezioni del programma.

Emendamento

3. Il comitato può riunirsi in formazioni specifiche per trattare le singole sezioni del programma. *Se del caso, conformemente al suo regolamento, esperti esterni, inclusi i rappresentanti delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile e i rappresentanti dei beneficiari, sono regolarmente invitati a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatori.*

Or. en

Emendamento 188

Curzio Maltese, Martina Michels

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il comitato può riunirsi in formazioni specifiche per trattare le singole sezioni del programma.

Emendamento

3. Il comitato può riunirsi in formazioni specifiche per trattare le singole sezioni del programma. *Conformemente agli obiettivi del programma, esperti esterni, inclusi i rappresentanti delle parti*

sociali, delle organizzazioni della società civile e i rappresentanti dei beneficiari, sono regolarmente invitati a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatori.

Or. en

Emendamento 189
Curzio Maltese, Martina Michels

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera a

Testo della Commissione

a) sensibilizzazione e divulgazione di informazioni al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e dei diritti nei settori interessati dal programma;

Emendamento

a) sensibilizzazione *tra i cittadini, in particolare tra le persone appartenenti a gruppi svantaggiati e sottorappresentati della società, come i giovani, in merito ai valori comuni e ai diritti su cui si fonda l'UE* e divulgazione di informazioni al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e dei diritti nei settori interessati dal programma;

Or. en

Emendamento 190
Svetoslav Hristov Malinov

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera a

Testo della Commissione

a) sensibilizzazione e divulgazione di informazioni al fine di migliorare la conoscenza *delle politiche e* dei diritti *nei settori interessati dal programma;*

Emendamento

a) sensibilizzazione e divulgazione di informazioni al fine di migliorare la conoscenza *da parte dei cittadini* dei propri diritti e delle proprie responsabilità *in qualità di europei, nonché dei modi per tutelare ed esercitare tali diritti, indipendentemente dal luogo in cui vivono;*

Emendamento 191

Helga Trüpel, Romeo Franz, María Teresa Giménez Barbat

Proposta di regolamento

Allegato I – lettera a

Testo della Commissione

a) sensibilizzazione e divulgazione di informazioni al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e dei diritti nei settori interessati dal programma;

Emendamento

a) sensibilizzazione, ***promozione e*** divulgazione di informazioni al fine di migliorare la conoscenza delle politiche, ***dei principi*** e dei diritti nei settori interessati dal programma ***e dei suoi obiettivi***;

Emendamento 192

Silvia Costa

Proposta di regolamento

Allegato I – lettera a

Testo della Commissione

a) sensibilizzazione e divulgazione di informazioni al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e dei diritti nei settori interessati dal programma;

Emendamento

a) sensibilizzazione ***tra i cittadini, in particolare i giovani***, e divulgazione di informazioni al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e dei diritti nei settori interessati dal programma;

Emendamento 193

Emma McClarkin, Brando Benifei, Julie Ward, Eider Gardiazabal Rubial, Eva Maydell

Proposta di regolamento

Allegato I – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) sensibilizzazione e divulgazione di informazioni al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e dei diritti nei settori interessati dal programma;

a) sensibilizzazione *tra i cittadini, in particolare i giovani*, e divulgazione di informazioni al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e dei diritti nei settori interessati dal programma;

Or. en

Emendamento 194

Silvia Costa

Proposta di regolamento

Allegato I – lettera a

Testo della Commissione

a) sensibilizzazione e divulgazione di informazioni al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e dei diritti nei settori interessati dal programma;

Emendamento

a) sensibilizzazione e divulgazione di informazioni al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e dei diritti nei settori interessati dal programma *e della cittadinanza europea*;

Or. it

Emendamento 195

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

Proposta di regolamento

Allegato I – lettera a

Testo della Commissione

a) sensibilizzazione e divulgazione di informazioni al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e dei diritti nei settori interessati dal programma;

Emendamento

a) sensibilizzazione *sui valori dell'UE* e divulgazione di informazioni al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e dei diritti nei settori interessati dal programma;

Or. en

Emendamento 196

Isabella Adinolfi

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera b

Testo della Commissione

b) apprendimento reciproco attraverso lo scambio di buone pratiche tra i portatori di interessi per migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca e l'impegno civico e democratico;

Emendamento

b) apprendimento reciproco attraverso lo scambio **e la promozione** di buone pratiche tra i portatori di interessi per migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca, l'impegno civico e democratico **e per valorizzare ulteriormente i risultati delle attività sostenute**;

Or. en

Emendamento 197
Luigi Morgano

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera b

Testo della Commissione

b) apprendimento reciproco attraverso lo scambio di buone pratiche tra i portatori di interessi per migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca e l'impegno civico e democratico;

Emendamento

b) apprendimento reciproco attraverso lo scambio di buone pratiche tra i portatori di interessi per migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca, **il dialogo interculturale e interreligioso**, e l'impegno civico e democratico;

Or. it

Emendamento 198
Isabella Adinolfi

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera c

Testo della Commissione

c) attività di analisi e monitoraggio³¹ al fine di migliorare la comprensione della situazione negli Stati membri e a livello

Emendamento

c) attività di analisi e monitoraggio³¹ al fine di migliorare la comprensione della situazione negli Stati membri e a livello

dell'UE nei settori interessati dal programma, nonché l'applicazione del diritto e delle politiche dell'UE;

³¹ Tali attività comprendono ad esempio la raccolta di dati e statistiche, la definizione di metodologie comuni e, se opportuno, di indicatori o parametri di riferimento comuni, studi, ricerche, analisi e sondaggi, valutazioni, valutazioni d'impatto, l'elaborazione e la pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico.

dell'UE nei settori interessati dal programma, nonché l'applicazione del diritto e delle *relative* politiche dell'UE;

³¹ Tali attività comprendono ad esempio la raccolta di dati e statistiche, la definizione di metodologie comuni e, se opportuno, di indicatori o parametri di riferimento comuni, studi, ricerche, analisi e sondaggi, valutazioni, valutazioni d'impatto, l'elaborazione e la pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico.

Or. en

Emendamento 199

Helga Trüpel, Romeo Franz, María Teresa Giménez Barbat

Proposta di regolamento

Allegato I – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) sostegno alle iniziative e alle misure volte a promuovere e tutelare la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione e a rafforzare le capacità per far fronte a nuove sfide, ad esempio le nuove tecnologie di comunicazione e l'incitamento all'odio;

Or. en

Emendamento 200

Helga Trüpel, Romeo Franz

Proposta di regolamento

Allegato I – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) sostegno destinato alla difesa di chi segnala irregolarità, sostegno ad

iniziative e misure volte a istituire canali sicuri per la segnalazione all'interno di organizzazioni e a autorità pubbliche o altri organismi pertinenti; elaborazione di misure per proteggere chi segnala irregolarità da ogni tipo di ritorsione, anche attraverso l'informazione e la formazione per le autorità pubbliche e le parti interessate;

Or. en

Emendamento 201
Helga Trüpel, Romeo Franz

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera e

Testo della Commissione

e) sviluppo e manutenzione di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);

Emendamento

e) sviluppo e manutenzione di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC); *promozione della sensibilizzazione e della comprensione dei rischi, delle norme, delle garanzie e dei diritti relativamente alla protezione dei dati personali e alla sicurezza digitale, e contrasto alle notizie false e alla disinformazione mirata, in particolare mediante formazione, studi e attività di monitoraggio;*

Or. en

Emendamento 202
María Teresa Giménez Barbat, Helga Trüpel, Yana Toom

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) sviluppo *e manutenzione* di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);

e) sviluppo di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), *per migliorare la conoscenza del programma da parte dei cittadini e la loro partecipazione al processo democratico dell'Unione;*

Or. en

Emendamento 203

Brando Benifei, Julie Ward, Eider Gardiazabal Rubial, Eva Maydell

Proposta di regolamento

Allegato I – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) promozione della sensibilizzazione e della comprensione dei rischi, delle norme, delle garanzie e dei diritti relativamente alla protezione dei dati personali e della vita privata e alla sicurezza digitale, e contrasto alle notizie false e alla disinformazione mirata mediante attività di sensibilizzazione, formazione, studi e attività di monitoraggio, in particolare rivolte ai giovani;

Or. en

Emendamento 204

Dominique Bilde

Proposta di regolamento

Allegato I – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) rafforzamento della consapevolezza dei cittadini *della cultura*, della storia e della memoria europee, *nonché del loro senso di appartenenza all'Unione;*

f) rafforzamento della consapevolezza dei cittadini *delle culture nazionali e del patrimonio culturale comune dell'Unione europea, in particolare di quello greco-romano e giudeo-cristiano, della storia*

degli Stati membri, della storia e della memoria europee;

Or. fr

Emendamento 205
Silvia Costa

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera f

Testo della Commissione

f) rafforzamento della consapevolezza dei cittadini della cultura, della storia e della memoria europee, nonché del loro senso di appartenenza all'Unione;

Emendamento

f) rafforzamento della consapevolezza dei cittadini della cultura, della storia e della memoria europee, nonché del loro senso di appartenenza all'Unione, ***anche attraverso l'educazione formale e non formale alla cittadinanza europea***;

Or. it

Emendamento 206
María Teresa Giménez Barbat, Helga Trüpel, Yana Toom

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera f

Testo della Commissione

f) rafforzamento della consapevolezza dei cittadini della cultura, della storia e della memoria europee, nonché del loro senso di appartenenza all'Unione;

Emendamento

f) rafforzamento della consapevolezza dei cittadini della cultura, della storia e della memoria europee, ***orientate al futuro e non soltanto al passato***, nonché del loro senso di appartenenza all'Unione;

Or. en

Emendamento 207
Isabella Adinolfi

Proposta di regolamento

Allegato I – lettera f

Testo della Commissione

f) rafforzamento della consapevolezza dei cittadini della cultura, della storia e della memoria europee, nonché del loro senso di appartenenza all'Unione;

Emendamento

f) rafforzamento della consapevolezza dei cittadini della cultura, della storia, della memoria, **delle sfide** europee **presenti e future e del patrimonio culturale europeo**, nonché del loro senso di appartenenza all'Unione;

Or. en

Emendamento 208

Luigi Morgano

Proposta di regolamento

Allegato I – lettera f

Testo della Commissione

f) rafforzamento della consapevolezza dei cittadini della cultura, della storia e della memoria europee, nonché del loro senso di appartenenza all'Unione;

Emendamento

f) rafforzamento della consapevolezza dei cittadini della cultura, della storia **delle comuni radici spirituali e morali** e della memoria europee, nonché del loro senso di appartenenza all'Unione;

Or. it

Emendamento 209

Brando Benifei, Julie Ward, Eider Gardiazabal Rubial, Eva Maydell

Proposta di regolamento

Allegato I – lettera f

Testo della Commissione

f) rafforzamento della consapevolezza dei cittadini della cultura, della storia e della memoria europee, nonché del loro senso di appartenenza all'Unione;

Emendamento

f) rafforzamento della consapevolezza dei cittadini, **in particolare dei giovani**, della cultura, della storia e della memoria europee, nonché del loro senso di appartenenza all'Unione;

Or. en

Emendamento 210
Isabella Adinolfi

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera g

Testo della Commissione

g) iniziative volte ad avvicinare cittadini europei di differenti culture e nazionalità dando loro l'opportunità di partecipare ad attività di gemellaggio tra città;

Emendamento

g) iniziative volte ad avvicinare cittadini europei di differenti culture e nazionalità dando loro l'opportunità di partecipare **a incontri**, ad attività di gemellaggio tra città **e progetti della società civile volti a definire l'agenda politica dell'UE**;

Or. en

Emendamento 211
Helga Trüpel, Romeo Franz, María Teresa Giménez Barbat

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera g

Testo della Commissione

g) iniziative volte ad avvicinare cittadini **europei** di differenti culture e nazionalità dando loro l'opportunità di partecipare ad attività di gemellaggio tra città;

Emendamento

g) iniziative volte ad avvicinare cittadini di differenti culture e nazionalità dando loro l'opportunità di partecipare ad attività di gemellaggio tra città **e progetti su piccola scala**;

Or. en

Emendamento 212
Isabella Adinolfi

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera h

Testo della Commissione

h) promozione e agevolazione della partecipazione attiva alla costruzione di un'Unione più democratica, nonché della

Emendamento

h) promozione e agevolazione della partecipazione attiva alla costruzione di un'Unione più democratica, **incoraggiando**

consapevolezza dei diritti e dei valori attraverso il sostegno ad organizzazioni della società civile;

fra l'altro l'uso di strumenti di democrazia online e dell'iniziativa dei cittadini europei, nonché della consapevolezza dei diritti e dei valori attraverso il sostegno ad organizzazioni della società civile;

Or. en

Emendamento 213

Julie Ward

Proposta di regolamento

Allegato I – lettera h

Testo della Commissione

h) promozione e agevolazione della partecipazione attiva alla costruzione di un'Unione più democratica, nonché della consapevolezza dei diritti e dei valori attraverso il sostegno ad organizzazioni della società civile;

Emendamento

h) promozione e agevolazione della partecipazione attiva, *in particolare dei gruppi emarginati della società*, alla costruzione di un'Unione più democratica, nonché della consapevolezza dei diritti e dei valori attraverso il sostegno ad organizzazioni della società civile;

Or. en

Emendamento 214

Silvia Costa

Proposta di regolamento

Allegato I – lettera h

Testo della Commissione

h) promozione e agevolazione della partecipazione attiva alla costruzione di un'Unione più democratica, nonché della consapevolezza dei diritti e dei valori attraverso il sostegno ad organizzazioni della società civile;

Emendamento

h) promozione e agevolazione della partecipazione attiva, *in particolare dei gruppi emarginati della società*, alla costruzione di un'Unione più democratica, nonché della consapevolezza dei diritti e dei valori attraverso il sostegno ad organizzazioni della società civile;;

Or. en

Emendamento 215
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera h

Testo della Commissione

h) promozione e agevolazione della partecipazione attiva alla costruzione di un'Unione più democratica, nonché della consapevolezza dei diritti e dei valori attraverso il sostegno ad organizzazioni della società civile;

Emendamento

h) promozione e agevolazione della partecipazione attiva alla costruzione di un'Unione più democratica, ***in particolare dei gruppi più emarginati della società***, nonché della consapevolezza dei diritti e dei valori attraverso il sostegno ad organizzazioni della società civile;

Or. fr

Emendamento 216
Helga Trüpel, Romeo Franz, María Teresa Giménez Barbat

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera h

Testo della Commissione

h) promozione e agevolazione della partecipazione attiva alla costruzione di un'Unione più democratica, nonché ***della consapevolezza dei*** diritti e ***dei*** valori attraverso il sostegno ad organizzazioni della società civile;

Emendamento

h) promozione e agevolazione della partecipazione attiva ***e inclusiva*** alla costruzione di un'Unione più democratica, nonché ***sensibilizzazione in merito ai*** diritti e ***ai*** valori ***e la loro promozione e tutela*** attraverso il sostegno ad organizzazioni della società civile;

Or. en

Emendamento 217
María Teresa Giménez Barbat, Helga Trüpel

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera i

Testo della Commissione

i) **finanziamento dell'**assistenza tecnica e organizzativa all'attuazione del regolamento [(UE) n. 211/2011], sostenendo in tal modo l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di avviare e sostenere iniziative dei cittadini europei;

Emendamento

i) **cooperazione per l'**assistenza tecnica e organizzativa all'attuazione del regolamento [(UE) n. 211/2011], sostenendo in tal modo l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di avviare e sostenere iniziative dei cittadini europei;

Or. en

Emendamento 218

Julie Ward

Proposta di regolamento

Allegato I – lettera j

Testo della Commissione

j) sviluppo della capacità delle reti europee **di promuovere e sviluppare ulteriormente il diritto, le strategie e gli** obiettivi programmatici dell'Unione e sostegno delle organizzazioni della società civile operanti nei settori interessati dal programma;

Emendamento

j) sviluppo della capacità delle reti europee **e delle organizzazioni della società civile di contribuire allo sviluppo, alla sensibilizzazione, al monitoraggio dell'attuazione** del diritto, **delle** strategie e **degli** obiettivi programmatici dell'Unione, **al rispetto e alla promozione dei valori europei** e sostegno delle organizzazioni della società civile operanti nei settori interessati dal programma.

Or. en

Emendamento 219

Helga Trüpel, Romeo Franz, María Teresa Giménez Barbat

Proposta di regolamento

Allegato I – lettera j

Testo della Commissione

j) sviluppo della capacità delle reti europee di promuovere e sviluppare ulteriormente il diritto, le strategie e gli obiettivi programmatici dell'Unione **e**

Emendamento

j) sviluppo, **attraverso sovvenzioni di funzionamento pluriennali**, della capacità delle reti europee di promuovere e sviluppare ulteriormente il diritto, le

sostegno delle organizzazioni della società civile operanti nei settori interessati dal programma;

strategie e gli obiettivi programmatici dell'Unione, sostegno delle organizzazioni della società civile ***nonché delle autorità locali e regionali e delle loro associazioni rappresentative*** operanti nei settori interessati dal programma.

Or. en

Emendamento 220
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera j

Testo della Commissione

j) sviluppo della capacità delle reti europee di promuovere e sviluppare ulteriormente il diritto, le strategie e gli obiettivi programmatici dell'Unione e sostegno delle organizzazioni della società civile operanti nei settori interessati dal programma;

Emendamento

j) sviluppo della capacità delle reti europee di promuovere e sviluppare ulteriormente il diritto, le strategie e gli obiettivi programmatici dell'Unione e sostegno delle organizzazioni della società civile operanti nei settori interessati dal programma ***e nel rispetto della normativa degli Stati membri che attua le azioni in questione;***

Or. fr

Emendamento 221
Helga Trüpel, Romeo Franz, María Teresa Giménez Barbat

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) rafforzamento della capacità e dell'indipendenza dei difensori dei diritti umani e delle organizzazioni della società civile che monitorano la situazione dello Stato di diritto e sostegno ad azioni a livello locale, regionale e nazionale;

Emendamento 222
Julie Ward

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) promozione e sviluppo del dialogo con le organizzazioni della società civile sullo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio del diritto, delle strategie e degli obiettivi programmatici dell'Unione, nei settori interessati dal programma;

Or. en

Emendamento 223
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k) miglioramento della conoscenza del programma, diffusione e trasferibilità dei suoi risultati e promozione della prossimità ai cittadini, anche istituendo e sostenendo sportelli/una rete di punti di contatto nazionali del programma.

k) istituzione e sostegno di sportelli/una rete di punti d'informazione sul programma adeguati alla domanda.

Or. fr

Emendamento 224
Julie Ward

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k) miglioramento della conoscenza del programma, diffusione e trasferibilità dei suoi risultati e promozione della prossimità ai cittadini, anche istituendo e sostenendo sportelli/una rete di punti di contatto nazionali del programma.

k) miglioramento della conoscenza del programma, diffusione e trasferibilità dei suoi risultati e promozione della prossimità ai cittadini ***e alla società civile a livello nazionale e locale***, anche istituendo e sostenendo sportelli/una rete di punti di contatto nazionali del programma ***indipendenti***.

Or. en

Emendamento 225

Helga Trüpel, Romeo Franz, María Teresa Giménez Barbat

Proposta di regolamento

Allegato II – parte introduttiva

C8-0234/2018

Allegato II – Tabella 1 – punto 3 bis

Testo della Commissione

Il programma sarà sottoposto a monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori destinati a valutare la misura in cui l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma sono stati conseguiti e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi. A tale scopo, verranno raccolti dati relativi agli indicatori fondamentali di seguito elencati.

Emendamento

Il programma sarà sottoposto a monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori destinati a valutare la misura in cui l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma sono stati conseguiti e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi. A tale scopo, verranno raccolti dati relativi agli indicatori fondamentali di seguito elencati.

Numero di reti e iniziative transazionali aventi come interesse primario la memoria e il patrimonio europei e il dialogo civile risultanti dall'intervento del programma.

Or. en

Motivazione

Aggiunta di un criterio

Emendamento 226

Brando Benifei, Julie Ward

Proposta di regolamento
Allegato II – parte introduttiva

Testo della Commissione

Il programma sarà sottoposto a monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori destinati a valutare la misura in cui l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma sono stati conseguiti e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi. A tale scopo, verranno raccolti dati relativi agli indicatori fondamentali di seguito elencati.

Emendamento

Il programma sarà sottoposto a monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori destinati a valutare la misura in cui l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma sono stati conseguiti e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi. ***Ove possibile, gli indicatori sono suddivisi per età, sesso e qualunque altro dato disponibile (appartenenza etnica, disabilità, identità di genere ecc.).*** A tale scopo, verranno raccolti dati relativi agli indicatori fondamentali di seguito elencati.

Or. en